# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 345ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1978

**(Antimeridiana)**

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

### INDICE


**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA REVISIONE DEL CONCORDATO TRA LO STATO ITALIANO E LA SANTA SEDE**

**Seguito del dibattito e approvazione di risoluzione:**

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . . . . *Pag.* 15164
ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri* . . . . . 15156
* ARIOSTO (*PSDI*) . . . . . 15154
BARTOLOMEI (*DC*) . . . . . 15158
BASSO (*Sin. Ind.*) . . . . . 15149
CIPELLINI (*PSI*) . . . . . 15166
LA RUSSA (*Misto-MSI-DN*) . . . . . 15162
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 15123, 15165
PERNA (*PCI*) . . . . . 15163
SPADOLINI (*PRI*) . . . . . 15134, 15166


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

## Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti la revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede

### Approvazione di risoluzione

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti la revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa sede.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, da tempo era auspicata una discussione sulla dinamica modificativa diretta alla revisione del Concordato con la Santa Sede. E appare particolarmente opportuna, in questo momento, dopo tanti avvenimenti che riguardano la Santa Sede e l'altra parte contraente. Dal 1967, se non sbaglio, era stata richiesta alla Camera dei deputati, e precedentemente con una dichiarazione dell'11 marzo 1965 dell'onorevole Ferri, allora presidente del Gruppo parlamentare del partito socialista e con una mozione presentata, sempre nel 1965, se non sbaglio, dall'onorevole senatore Lelio Basso, in occasione delle polemiche suscitate dalla rappresentazione, che fece molto clamore, del dramma « Il vicario ». Si trattava di marginali eventi parlamentari, destinati a precorrere gli avvenimenti successivi verificatisi poi con l'approvazione dell'ordine del giorno Zaccagnini, Ferri, La Malfa per la revisione del Concordato votato dalla Camera, come ho detto prima, nel 1967. Essendo trascorsi undici anni di meditazione, voglio fare un'osservazione preliminare: onorevole Presidente del Consiglio, nella sua esposizione dinanzi alla conferenza dei Presidenti di Gruppo, ma specialmente nella sua esposizione in quest'Aula si è parlato di una questione di grande rilievo e cioè della ulteriore nomina di una commissione per l'approfondimento delle posizioni delle parti sugli enti e i beni ecclesiastici e per arrivare alla soluzione di alcuni problemi che scaturiscono da posizioni contrastanti nel corso dei secoli e anche abbastanza recentemente.

A mio avviso, onorevole Presidente del Consiglio, siamo arrivati ad un momento in cui la meditazione deve cedere il passo alla soluzione dei problemi: ricorrere ancora alla nomina di una commissione per determinati problemi particolari potrebbe anche provocare la costituzione di altre commissioni per altri problemi altrettanto particolari, quali il matrimonio, la scuola. Io penso che non si finirebbe più e mi pare che a un determinato momento dei rapporti internazionali, soprattutto di questi specifici rapporti che si svolgono in un clima particolare, occorre il coraggio delle decisioni, la

volontà politica diretta a creare. D'altra parte, per fare una premessa di carattere generale, mi sembra che con il terzo schema, la terza bozza, si sia arrivati veramente a tener conto di una situazione radicalmente mutata rispetto al contesto storico in cui sorsero i Patti lateranensi e si siano praticamente smitizzate, anche nelle enunciazioni, quelle posizioni particolari su cui poggiava il Concordato, giungendo a tener conto dei princìpi costituzionali di uguaglianza. Abbiamo anche scolorito, se non cancellato, il concetto della sacralità della città di Roma, abbiamo cancellato il concetto del sacramento del matrimonio, abbiamo cancellato o quanto meno addolcito quelli che sembravano dei privilegi per quanto concerne i religiosi, i militanti nel sacerdozio ecclesiale. A mio avviso ora non esistono più se non particolari posizioni che sono il retaggio di un anticlericalismo che non ha più senso, che non è più da considerarsi una forza efficiente, non importa se positiva o negativa. Siamo arrivati al momento in cui occorre porsi il problema della conclusione tanto più, onorevole Presidente del Consiglio, che il Parlamento per undici anni ha potuto dibattere questi problemi, che si è dato — ed era un'esigenza assoluta — al Parlamento ancora una volta, alla Camera dei deputati e oggi al Senato, di approfondire i temi della parte contraente Stato. In uno Stato il reggimento democratico che ha l'ispirazione del Parlamento può agire con tranquillità, con sicurezza, salvo poi che il Parlamento, in sede di ratifica, ancora una volta voglia approfondire i temi.

Concludendo questa mia presa di posizione sarei dell'opinione di abbandonare qualsiasi idea di nuova commissione per ricondurre tutte le competenze alle due commissioni paritetiche — che sono praticamente giunte alla conclusione dei loro lavori — e recepirne le conclusioni in modo di giungere finalmente alla firma dell'accordo.

D'altra parte, se ben ricordo, questo era anche il senso dell'ordine del giorno sulla revisione del Concordato che fu approvato dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1967. In esso si metteva in evidenza l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica. Con esso si invitava il Governo ad impegnarsi per prospettare all'altra parte contraente l'opportunità di raggiungere una valutazione comune sulla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie. Questo è stato l'incarico e mi pare che dalle bozze che lei ha avuto l'amabilità di fornirci in tempo utile risulti che questi obiettivi sono stati ampiamente raggiunti, anche se in taluni casi al di là delle intenzioni dei proponenti. D'altra parte l'ordine del giorno fu approvato senza opposizione della commissione espressa dalla Santa Sede.

Ora non sembra il caso di ripercorrere tutte le tappe della vicenda, dai primi contatti con la Santa Sede ai lavori della commissione Gonella, fino alle comunicazioni del Presidente del Consiglio fatte davanti alla conferenza dei capi Gruppo ed alla esposizione fatta in quest'Aula e da noi recepita. Occorre però fermare l'attenzione su alcuni punti della relazione della commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato, punti che meritano di essere ricordati in un momento che noi auspichiamo conclusivo della lunga trattazione.

La commissione si è occupata solo del Concordato, senza considerare il testo del Trattato e tale limitazione, onorevole Presidente del Consiglio, ci appare poco razionale ed opportuna, essendo ovvie le connessioni tra i due patti. Si legge nella relazione che la commissione ha escluso ogni esame delle norme del Trattato per non valicare i limiti della sua competenza. Di fatto, però, si propone di togliere ogni riferimento alla nozione di religione di Stato, la quale è richiamata proprio nell'articolo 1 del Trattato. La premessa al Trattato, poi, è la bandiera che sventola su questo complesso di norme. Altro limite seguito dalla stessa commissione è stato quello di contenere le proprie proposte nella revisione di talune clausole, esclusa qualsiasi intenzione di elaborare un nuovo

e diverso testo del Concordato da sostituire al presente. Ora consideriamo la Costituzione della Repubblica come ponte, come premessa di alcune essenziali modifiche. Anche il Presidente del Consiglio, onorevole Colombo, alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 aprile 1971, ha fatto riferimento al criterio dell'adeguamento alla Costituzione, definito — sono sue parole — « quello fondamentale, il più produttivo di effetti » e tale da offrire maggiore sicurezza di applicazione e maggiore unità di intenti nell'elaborare le leggi di applicazione. Questo criterio — proseguiva — ha suggerito opposti ordini di revisione: per inserire integralmente nuovi princìpi costituzionali nel contesto del Concordato di tanti anni anteriore e per eliminare ciò che con la Costituzione può essere in contrasto in quanto incompatibile con i princìpi di uguaglianza e di libertà.

Ci sia consentito osservare che una riforma in armonia con l'evoluzione dei tempi e con lo sviluppo della vita democratica, come indicato nella mozione parlamentare dei partiti del centro-sinistra nel 1967, è cosa diversa dal criterio dell'adeguamento alla Costituzione. Una tale differenza risulta pure da un argomento testuale. All'articolo 1, numero 1, delle proposte preliminari di intesa per la revisione del Concordato lateranense, già elaborate a cura della commissione paritetica convocata dalle due alte parti, si legge: « La Santa Sede prende atto che l'articolo 1 dello Statuto del 4 marzo 1848, richiamato nei Patti lateranensi, è stato abrogato con l'adozione della Costituzione della Repubblica italiana ». In un breve commento pubblicato a cura dell'università di Bari — « Osservazioni al testo delle proposte preliminari d'intesa per la revisione dei Patti lateranensi » — si fa notare che tale testo « così come è formulato, potrebbe apparire addirittura grottesco, dicendosi che la Santa Sede ora soltanto, dopo quasi trent'anni, prende atto dell'abrogazione dello statuto albertino, in quanto vi sono state attività diplomatiche e manifestazioni varie da cui risulta chiaramente che già si è preso atto del cambiamento istituzionale e costituzionale dello Stato ». Quanto meno, osserviamo noi, sarebbe inutile nel 1977 enunciare e prendere atto di una abrogazione che risale al 1947.

Le proposte di revisione si qualificano per un aspetto di tecnica giuridica che presenta notevole interesse anche pratico. Nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio si legge, circa lo stile sintetico del nuovo progetto: « Si è preferita una normativa che prescinda da affermazioni di natura puramente teorica, più idonee in sede di commento o di interpretazione ». Si accenna altrove pure alla eliminazione di formule solenni e discutibili, come quelle circa il sacramento del matrimonio, e di enfatiche espressioni, come quelle riguardanti l'istruzione religiosa.

Ora, nella legislazione tutto ciò che riguarda la lettera tocca la sostanza, posto che la legge vive, è conosciuta ed opera per la sua lettera, che è garanzia di contenuti, di sostanza.

In astratto lo stile conciso e sintetico va riguardato come un sommo pregio dei testi legislativi — magari ci si ispirasse a questi criteri per tutte le leggi! — e vale anche la massima *omnis definitio in iure periculosa.* Senonchè anche per questo caso le valutazioni sono da farsi in relazione a molte condizioni e circostanze. Così lo stile sintetico, scevro di definizioni e di enunciazioni di principio, è reputato dai classici proprio delle leggi ordinarie, dei codici, oltre che dei regolamenti. Altro è da dire per quanto concerne i testi costituzionali, i trattati ed i concordati in modo specifico. Se guardiamo la legislazione recente della Repubblica, notiamo che la legge ordinaria di frequente ricorre a formule solenni e discutibili e questa è stata una critica che ho fatto ripetutamente in quest'Aula per conto del mio Gruppo. Ormai è diventato un costume quello di usare espressioni enfatiche, di fare affermazioni di principio, di inserire nelle leggi concezioni ideologiche e programmi, men-

tre tutta questa non è materia di leggi, ma è materia di interpretazioni che si evincono dagli istituti. Quando una legge contiene affermazioni di principio, espressioni enfatiche, in pratica non esprime un comando, ma una interpretazione del legislatore che l'interprete, a sua volta, può anche disattendere nell'applicazione dell'istituto.

Per citare un esempio, ricorriamo ai decreti delegati in materia scolastica; vediamo che essi sono un complesso di enunciazioni di principio, con le conseguenze negative che ciò ha prodotto. Si può anche pensare a tutta la fioritura di enunciazioni nelle legislazioni regionali, dove le dichiarazioni di principio, veramente tanto inutilmente, abbondano.

Ora, il testo di un concordato, per la sua importanza e struttura dovrebbe essere considerato analogo al testo di una costituzione e perciò adatto a contenere dichiarazioni generali di principio, anche per rendere palesi i concetti fondamentali seguiti nel definire i rapporti tra Stato e Chiesa. Omettere dichiarazioni di principio per un concordato, durante un periodo in cui esse abbondano in tutte le leggi minori e perfino nei regolamenti, può essere indice di una volontà politica. In un certo senso viene rovesciata la tendenza più classica e perciò abbondano sempre di più le dichiarazioni nelle disposizioni di legge aventi oggetto definito e talora a fini particolari, mentre le stesse dichiarazioni dovrebbero essere tolte da un testo, come il Concordato, che pure riveste una importanza ed un significato proprio sotto il profilo dei princìpi. È questo un atteggiamento che può trovare qualche riscontro storico preciso. Le reticenze e le omissioni nei testi costituzionali e nei trattati internazionali stanno a denotare una certa volontà del costituente o delle parti contraenti. Quale esempio classico, ripetuto in tutti i testi autorevolissimi, sono da ricordare le leggi costituzionali francesi del 1876 per le quali era stato intenzionalmente omesso qualsiasi riferimento alla forma di governo, nella speranza di favorire il ritorno alla monarchia e di evitare l'avvento della Terza Repubblica.

Nel caso nostro omettere enunciazioni di principio nel testo del futuro Concordato può vedersi come un segno delle incertezze e contraddizioni di un periodo di transizione.

Dico questo da un punto di vista laico, onorevole Presidente del Consiglio; non si pensi che faccio queste affermazioni per ispirazione confessionale. Parlo da un punto di vista meramente laico, nella considerazione obiettiva del valore di questi atti che è, a mio avviso, un valore eminentemente spirituale.

Un altro punto che appare qualificante è la cancellazione di ogni riferimento alla religione dello Stato. Ho ascoltato l'intervento del senatore Cipellini, il quale insisteva nell'intridere le sue riflessioni di politicità. Noi dovremmo — non lo dico per criticare l'intervento del collega — quando si discute circa le linee che ispirano i trattati internazionali, specialmente i concordati ed i trattati relativi, metterci al di sopra della contesa politica contingente, perchè si tratta di porre in essere documenti che debbono regolare rapporti e diritti, ma soprattutto rapporti di ispirazione spirituale e pertanto al di sopra e al di fuori delle contese contingenti. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento da seguire nell'avvicinarsi con rispetto e con profonda considerazione alla dinamica di questi accordi, che sono qualcosa di diverso rispetto agli accordi contingenti, agli accordi che riflettono casi concreti e che possono anche modificarsi nel corso di poche settimane o di pochi mesi.

Ritornando al punto della cancellazione di ogni riferimento concreto alla religione dello Stato, ricordo che il principio dello statuto risulta confermato dall'articolo 1 del Trattato del Laterano, il quale, come tutti sanno, è testo distinto dal Concordato. Volendo sopprimere il confessionismo di Stato, sarebbe da modificare, come ho detto all'inizio, anche il Trattato, altrimenti ci troveremmo in una situazione antinomica che può portare a interpretazioni diverse, possibile fonte di successive contese.

## Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* NENCIONI). Occorre rilevare altre inesattezze connesse alle precedenti osservazioni. Non si può sostenere che con la Costituzione sia stata provocata la decadenza automatica di ogni criterio circa la religione di Stato. Anzitutto vi è il famoso articolo 7 della Costituzione, che, come è noto, fu votato anche dai comunisti e in forza del quale i Patti lateranensi sono stati mantenuti in vigore a regolare i rapporti tra gli ordinamenti dello Stato e della Chiesa. Per tale disposizione risulta confermato sostanzialmente lo *status quo*, pur entro i limiti del rispetto dei princìpi fondamentali sanciti dalla stessa Costituzione. Tale è l'insegnamento dato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 30, 31 e 32 del 1971 e 175 e 176 del 1973.

Si possono qui lasciare da parte le difficoltà di individuare tali princìpi e ricordare solo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 125 del 1957 e 33 del 1965, aveva riconosciuto legittimo mantenere il principio della religione dello Stato anche sotto l'attuale ordinamento democratico repubblicano.

La tutela penale della religione dello Stato è giustificata dalla considerazione che si tratta pur sempre della religione professata dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Resta comunque fermo il fatto che mantenere lo stesso principio è compatibile con la Costituzione oggi in vigore. Togliere l'enunciazione relativa alla religione dello Stato implica abrogazione o modificazione di testi precedenti ai Patti lateranensi e non equivale affatto a una mera ricognizione di conseguenze immediate dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.

La soppressione di ogni riferimento porrebbe problemi nuovi circa la punizione come reato del vilipendio della religione cattolica e circa le altre norme derivate dallo stesso principio, come le norme sul culto ufficiale nelle pubbliche cerimonie. Si tratta di norme di legge ritenute di solito giustificate perchè rispondenti al comune sentimento della popolazione. Ma proprio per tale ragione si porrebbe un quesito non facile a risolversi, e comunque non facile a risolversi senza conseguenze di carattere negativo e senza contese che possono durare, come queste contese, a lungo negli anni e portare tensioni che sarebbe bene, per varie ragioni, evitare.

Se, come ha più volte ripetuto la Corte costituzionale, è perfettamente legittimo e risponde ai princìpi democratici assicurare alla religione della maggioranza un trattamento prioritario e più favorevole nel diritto interno, non si vede perchè si debba a tutti i costi far sparire una dichiarazione di principio in materia da un testo prioritario come il Concordato. Tutto ciò non gioverebbe certo alla chiarezza e, come ripeto, varrebbe a proporre discussioni. Si può ricordare in proposito che nelle discussioni dell'Assemblea costituente intorno al testo dell'articolo 7 erano state fatte affermazioni che appaiono conformi alla situazione storica e giuridica attuale. L'onorevole Riccio aveva negato che vi fosse contrasto tra l'articolo 1 del Trattato e la Costituzione in quanto detto articolo va integrato con l'articolo 1 del Concordato che ne stabilisce, disse, il contenuto e la portata e dal quale si evince che lo Stato italiano non si riconosce confessionale, ma riconosce e regola i diritti della Chiesa in rapporto ai propri diritti e in rapporto alla libertà del cittadino.

Dunque in sostanza, ferme restando le tradizioni cattoliche del popolo italiano nella sua storia, nella sua cultura e le priorità spettanti alla religione cattolica in quanto religione della maggioranza degli italiani — e ripeto frasi della Corte costituzionale —, fermo il principio della intangibilità e sovranità dello Stato nell'ordine temporale, deve rimanere per quello spirituale sovrana e intangibile l'autonomia della Chie-

sa. E questo non è in contrasto con quanto noi abbiamo suggerito e proposto. Questo non significa, ripeto, riconoscimento di una sola religione come l'unica religione dello Stato, anche se significa riconoscimento di una situazione di rilievo particolare per la religione della maggioranza degli italiani. Si può aggiungere anche l'opinione di Condorelli, il quale sostenne che l'articolo 1 del Trattato non attribuisce allo Stato italiano il carattere confessionale, in quanto tale articolo, come del resto l'articolo 1 dello Statuto albertino, ha soltanto questo significato: « ove lo Stato avesse avuto bisogno di accompagnare i suoi atti con riti di ringraziamento o propiziatori avrebbe dovuto riconoscere al rito cattolico e ai sacerdoti cattolici . . . ». Analogo concetto espresse Dossetti alla Costituente, affermando, sull'articolo 1 del Trattato, una constatazione di fatto, un dato storico, cioè che la religione cattolica è la religione della grande maggioranza del popolo italiano, con questa conseguenza giuridica sicura, che ove lo Stato creda di ricorrere a una cerimonia religiosa, per questa deve valersi del culto cattolico, essendo questo il culto della maggioranza degli italiani. Onorevoli colleghi, abbiamo voluto premettere l'esigenza di questa affermazione di principio e l'affidiamo al Presidente del Consiglio e ai membri della commissione come suggerimento del nostro Gruppo. Proponiamo anche di lasciare la nozione di libertà di organizzazione e di magistero, pure accolta prima dalla commissione paritetica e poi tralasciata per considerare la libertà di missione pastorale e di evangelizzazione. Nell'emendamento vedo cadere questi concetti e queste frasi, ma ci sia consentito molto sommessamente di rilevare che organizzazione e magistero costituiscono compiti ed attività giuridicamente definibili anche per il nostro diritto interno. Sono attività che logicamente possono venire configurate ed assunte quale contenuto di una libertà, ovvero coperte da una garanzia di libertà fondamentale. Meno qualificabile appare il discorso giuridico circa l'attività di missione pastorale e di evangelizzazione. Si tratta di attività aventi carattere propriamente religioso, ragion per cui sembra alquanto problematico assumerle a contenuto di una libertà, ossia di una figura tutta laica e, diremmo, profana, quale è la libertà o la garanzia della libertà; missione pastorale ed evangelizzazione sono nozioni che attengono al trascendente e al fideistico molto più che non l'organizzazione e il magistero.

Quanto poi al potere spirituale, è noto che si tratta di una figura del diritto canonico connessa all'aspetto giuridico che assume l'esercizio di mansioni sacramentali e sacerdotali. È bene ricordare che l'articolo 1 del Concordato prevede che l'Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicuri alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica; le norme del Concordato cercavano di stabilire una norma che avesse riferimento a criteri giuridici definibili o definiti. Oggi si corre il rischio di assumere concetti difficili a presidiarsi davanti ad un'istanza giurisdizionale. Tale è la dizione concernente il ministero spirituale, proposta a sostituire il potere spirituale; ministero, infatti, potrebbe essere inteso come un'attività spontanea dovuta all'iniziativa di qualche esaltato. Anche i seguaci della comunità dell'Isolotto si sentivano di compiere un ministero e non di esercitare un potere nel senso classico della parola. A questo proposito va chiarito subito che lo Stato deve rimanere assolutamente estraneo a certe dispute diffuse in campo cattolico tra i fautori di concezioni opposte circa la natura della Chiesa, comunità di base oppure istituzione. Gli aspetti teologici ed ecclesiali della questione non possono venire in discussione in Parlamento, così come non avrebbe senso entrare in polemiche evocate dalle espressioni Chiesa dei poveri, Chiesa popolo di Dio, assunte come antitesi alle strutture gerarchiche ed alla stessa concezione di ordinamento giuridico riguardata come propria del diritto canonico e anche del regime concordatario.

Simili concezioni non istituzionali conducono a rifiutare in assoluto ogni sorta di Concordato, in quanto ritenuto come immagine concreta di un falso modo di intendere la Chiesa e i suoi bisogni. Negata qualsiasi

forma istituzionale, deve per necessità logica rifiutarsi qualsiasi forma di patto tra Chiesa e Stato. Molto istruttivo in materia è il saggio del teorico gesuita, padre Carlo Greco, professore nella pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale: « La protesta anticoncordataria del dissenso cattolico ». Va subito detto che per i giuristi anche una comunità di base è pur sempre un'istituzione. Una volta anche nel diritto costituzionale i cattolici e alcuni militanti nel partito della Democrazia cristiana che si dicevano di sinistra si proclamavano fautori del così detto pluralismo sociale, cioè di una concezione per cui ogni comunità è ordinamento giuridico e quindi istituzione.

Oggi essi tendono a negare che la Chiesa sia istituzione e, pur sostenendone il carattere di comunità e parlando ad ogni piè sospinto di spirito comunitario eccetera, negano questa definizione.

Per quel che a noi interessa, ossia per i profili giuridici, va notato che la Costituzione afferma nei termini più assoluti ed evidenti la concezione istituzionale. L'articolo 7 riconosce alla Chiesa cattolica carattere indipendente e sovrano al pari dello Stato.

Si ricorda che l'onorevole Togliatti, in seno alla 1ª Commissione dell'Assemblea costituente, aveva proposto la formula « Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa ».

L'attuale formulazione ha sostituito « ordine », ma pacifico risulta agli atti preparatori che si volle, d'accordo con l'onorevole Togliatti, una espressione meno tecnica, ma di più evidente significato politico, come è osservato nei più autorevoli commenti alla Costituzione; al di là delle forme vale la base concettuale; fu e rimase la stessa, cioè il riconoscimento del principio fondamentale della distinzione degli ordinamenti originali e quindi sovrani e coesistenti.

In un commento autorevolissimo si ricorda inoltre che nei lavori dell'Assemblea costituente fonte di ispirazione di concetti da seguire fu la teoria famosa del Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici.

A proposito si può riferire, dagli stessi lavori preparatori, un passo dell'onorevole Calamandrei: « Ormai è comunemente ammessa la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ». Ed anche il Cevolotto, che si distinse per un certo spirito anticlericale e votò contro l'articolo 7, a proposito dello stesso osservava: « Che cosa vuol dire nel proprio ordine? Si è inteso certamente dire nel proprio ordinamento giuridico; ma perchè non abbiamo messo le parole esatte? Perchè non abbiamo detto ordinamento giuridico? Perchè si tratta di parole che non sarebbero facilmente capite dal popolo e perciò non sono adatte ad una Costituzione che deve essere tecnicamente esatta, ma che deve essere anche accessibile a tutti e quindi chiara ». Il richiamo alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici riesce illuminante se si ricorda un assunto di Santi Romano alla cui attualità di pensiero oggi si ritorna: « Ogni ordinamento giuridico è una istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico ». L'equazione tra i due concetti è necessaria ed assoluta. Se la nostra Costituzione accoglie la definizione della Chiesa come ordinamento giuridico *eo ipso iure*, segue che essa viene intesa pure come istituzione. La negazione ad opera dei cattolici o cristiani del dissenso o comunque progressisti (sanno solo loro di quale progresso) oltre che ogni sensata concezione del diritto contraddice la Costituzione e — diciamolo pure — la pratica ormai più che consolidata del diritto internazionale.

Ora ci sembra che in molti momenti dei lavori sinora compiuti per la revisione abbia pesato un timore reverenziale per i negatori del carattere istituzionale della Chiesa.

Nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio si dice « non necessario citare specificatamente nel testo del Concordato gli articoli 7 ed 8 della Costituzione »; una osservazione esatta, che va pienamente condivisa (e fosse condivisa anche nell'attività di legificazione ordinaria!) perchè risponde ad una corretta tecnica giuridica: in atti bilaterali, quali il Concordato ed il Trattato, almeno per regola non vi dovrebbe essere bisogno di citare disposizioni proprie del di-

ritto interno di una delle parti contraenti. Da un lato non sarebbe necessario, almeno di regola, citare articoli della Costituzione o del codice civile, dall'altro non dovrebbe essere neppure necessario citare articoli del codice di diritto canonico e lo raccomando vivamente al senatore Gonella. Va notato peraltro che nel testo dell'articolo 1 proposto dalla commissione paritetica è tuttora compresa, al secondo comma, la seguente enunciazione: « la Repubblica italiana richiamandosi agli articoli 7 e 8 della propria Costituzione assicura alla Chiesa ... ».

È noto che i due articoli 7 e 8, senatore Gonella, hanno contenuti normativi del tutto diversi e dissimili. L'indipendenza e la sovranità di un ordinamento giuridico hanno ben altro carattere giuridico della libertà di confessione religiosa riconosciuta a favore dei singoli individui. È un non senso voler dedurre dalla libertà di confessione religiosa il libero esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica e magari la facoltà di rendere esecutorie nell'ordinamento italiano le sentenze derivanti da tale giurisdizione. Una cosa è evitare che il riconoscimento di sovranità alla Chiesa abbia a determinare pregiudizio alla libertà delle altre confessioni religiose, altro che i concetti di sovranità della Chiesa e di libertà di confessione religiosa vengano confusi producendo incertezza e disordine, disordine di interpretazione, disordine che può produrre tensioni. La Costituzione esige che i rapporti si svolgano tra Stato e Chiesa come tra due ordinamenti autonomi e sovrani. Quanto concerne il rispetto della libertà individuale di confessione religiosa e dell'uguaglianza giuridica dei cittadini anche nella professione religiosa e nel culto deve essere tenuto presente come limite indisponibile alla potestà contrattuale dello Stato, ma di per sè non rientra affatto nella materia del Concordato e del Trattato. Non si può confondere un ordine di rapporto tra due ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani con una guarentigia di libertà individuale all'interno di un solo ordinamento giuridico. Trattato e Concordato hanno basi e ragioni giuridiche internazionali, sia pure di un diritto internazionale speciale, mentre ogni guarentigia costituzionale è un elemento particolare di una singola Costituzione, da essa derivato e dipendente per i rapporti di diritto interno. La differenza giuridica, oltre che politica, tra una garanzia costituzionale e il riconoscimento di due enti sovrani diversi diventò evidente al tempo della legge delle guarentigie. Era una legge che concedeva molto alla Chiesa, ma come statuizione di diritto costituzionale dello Stato, senza riconoscimento di ordine internazionale. In proposito vale la pena di richiamare il pensiero di Antonio Gramsci come riferito in un saggio di Tarcisio Bertone, professore di diritto canonico della pontificia università salesiana, pensiero che può essere illuminante per il concetto che ho espresso. « La legge delle guarentigie » — diceva — « monumento di ipocrisia e di malafede liberale non può garantire in nessun modo i diritti dei cattolici. Essi hanno tutte le ragioni di chiedere finchè dura l'attuale sistema selvaggio di pluralità statale che essa sia internazionalizzata, che la posizione giuridica della Chiesa sia regolata internazionalmente ». E a proposito va tenuto presente che il criterio internazionalistico comporta molto di più di una qualche intesa tra lo Stato e un'associazione, anche se qualificata come rappresentanza di una confessione religiosa, per usare la formula dell'articolo 8 della Costituzione. Il diritto internazionale è sorto e vive in forza dei rapporti che intercorrono tra ordinamenti qualificati da indipendenza e sovranità, ma sovranità e indipendenza nel senso tecnico-giuridico. È vero che il Concordato e il Trattato sono modificabili ed anche annullabili per via di revisioni costituzionali; ed in questo senso è la proposta di legge costituzionale del senatore Basso, che aveva il pregio di dimostrare che nel diritto internazionale, a prescindere dalle questioni che possono scaturire fintantochè non possono essere modificati gli articoli 7 e 8 della Costituzione, sarebbe assurdo oltre che in contrasto con il diritto costituzionale equiparare nel trattamento la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose sul piano organizzativo perchè c'è una barriera costituzionale. La diversità di trattamento risponde a ragioni di necessità politica ritenute rilevan-

ti all'interno del nostro ordinamento. Non voler distinguere e chiarire i diversi profili giuridici può solo accrescere confusione. Così sono condannate come residui di braccio secolare le espressioni dell'articolo 1, comma primo, del Concordato, per cui lo Stato, ove occorra, accorda agli ecclesiastici, per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte delle sue autorità. Ora, una certa protezione, adeguata alle caratteristiche proprie di un culto ufficiale, appare inevitabile e pertanto nel testo approvato dalla commissione paritetica al secondo comma dell'articolo 2 si prevede: « Lo Stato garantisce l'esercizio della libertà religiosa contro ogni violazione, senza discriminazione di fede o di confessione ». La stessa protezione potrebbe servire a proteggere e tutelare l'esercizio di qualsiasi culto in misura uguale. In materia va ricordato che il professor Ago, nel corso dei lavori della commissione Gonella, esprimeva l'avviso che la difesa accordata agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale potrebbe venir spiegata anche con una enunciazione esplicita in considerazione del fatto che la religione cattolica è la religione della maggioranza della popolazione italiana.

Sul punto risulta essere concorde il professor Valsecchi: « È difficile pensare che al di là della formulazione letterale la difesa accordata dallo Stato possa avere rilevanza identica in ogni caso per gli atti del culto cattolico e per quelli di una qualsiasi piccola setta, pur rispettabile dal punto di vista umano, dal punto di vista spirituale e dal punto di vista di libertà ». Nè le differenze di fatto possono venire del tutto cancellate mediante disposizioni come quelle del primo comma dell'articolo 2 del testo elaborato dalla commissione: il riconoscimento ai cittadini cattolici e alle associazioni ed organizzazioni cattoliche della libertà di parola, di riunione, di stampa è pleonastico, senatore Gonella, inutile perchè si tratta di situazioni giuridiche già garantite nel testo costituzionale. L'aggancio ad una disciplina fittizia non vale ad aggiungere niente non solo rispetto al contenuto materiale, ma anche rispetto alla garanzia formale; vorrei dire anzi che erode il principio costituzionale, perchè quando un principio viene sancito da norme che nella gerarchia delle norme sono di diverso ordine si dà una interpretazione sistematica che può portare anche ad interpretazioni in contrasto con il contenuto.

La Costituzione lo sancisce: è un principio assoluto, che dissolve qualsiasi norma, di qualsiasi genere, che possa essere in contrasto con esso. Pertanto le ripetizioni sono non solo inutili, ma dannose alla chiarezza della interpretazione. E anche nelle nostre leggi si dovrebbe cercare di seguire questo principio — onorevole Presidente del Consiglio, questo è un consiglio — senza proporre leggi che ripetano concetti costituzionali. Infatti queste sono le ipotesi: o il concetto espresso dalla legge ordinaria è in contrasto con quanto è espresso dalla Costituzione, e allora questa lo fulmina di nullità, o dice la stessa cosa ed allora è inutile, o esprime un concetto perplesso, ed allora vi è la necessità di una interpretazione, che può portare a discussioni a volte inutili ed a ricorsi alla Corte costituzionale. Come diceva il senatore Artieri, « ogni pleonasmo è confusione ».

È noto che i Patti lateranensi non valgono a precludere la facoltà di revisione costituzionale nè a delimitarne l'esercizio. A riprova della difficoltà di ricondurre l'azione della Chiesa a garanzia dei diritti individuali si possono ricordare episodi clamorosi, come quello conseguente al divieto imposto ai ministri del culto di esercitare influenza sugli elettori o ai limiti dell'esercizio del ministero ecclesiastico davanti a situazioni derivanti dal rispetto dei diritti fondamentali, come si verificò per il famoso episodio del vescovo di Prato. Episodi del genere dimostrano a quante difficoltà e contraddizioni vada incontro ogni tentativo di ridurre alla comune misura e garanzia dei diritti fondamentali i problemi che nell'ordinamento italiano conseguono all'esercizio della potestà della Chiesa cattolica.

La considerazione da fare è che la libertà di professione religiosa, per la sua derivazione storica ed ideologica, viene tutelata e protetta come un diritto assoluto del privato, anzi la libertà religiosa è la prima tappa del liberalismo, ossia della riscossa del

singolo individuo contro il potere istituzionale dello Stato. Il foro interno va difeso prima che le manifestazioni esteriori! Tutt'altra cosa è riconoscere un ordinamento sovrano, del tutto indipendente, semmai legato allo Stato mercè rapporti simili a quelli definiti nei Patti lateranensi. Una riduzione piena ed un regime individualista non sembrano possibili volendo mantenere in vigore istituti propri del diritto pubblico, come la assistenza religiosa, la fondazione di enti dotati di personalità giuridica, la trascrizione di matrimoni canonici, l'esecuzione di sentenze. Anzi, sotto questo profilo nei progetti appare seguita con maggiore precisione la regola della delibazione di sentenze emesse da uno Stato straniero.

Come si accennava poco sopra, alla rilevanza di diritto pubblico riconosciuta alla Chiesa vengono anche ricondotti i divieti per gli ecclesiastici ed i religiosi di iscriversi e militare in partiti politici. Si dice che tale divieto sia in contrasto con i princìpi di libertà e di uguaglianza affermati dalla Costituzione, come risulta per autorevoli voci (Ambrosini, Jemolo, Valsecchi, Ago, Fedele e Rossi) già espresse nel corso dei lavori della commissione Gonella.

Anche qui il discorso sembra trascendere la questione personale, in quanto trattasi di questione analoga a quella della ineleggibilità e del divieto di iscriversi a partiti politici imposto a certe categorie di persone. Si vuole evitare, in simili casi, che la parità nel concorso dei partiti possa venir turbata, inquinata in forza dell'appoggio di taluni uffici ed organizzazioni di diritto pubblico a favore di determinati partiti. È vero che nei casi concreti potrebbe riuscire arduo distinguere tra un'espressione di magistero con la condanna di ideologie e sistemi atei, e l'appoggio elettorale ad un partito; ma il problema dell'articolo 43 del Concordato non può risolversi solo considerandone i profili individuali e privatistici.

Forse oggi si dovrà arrivare all'abrogazione di dette norme concordatarie; ma non per questo si può prescindere dalla considerazione dei profili di diritto pubblico in materia.

Anche le proposte circa lo stato giuridico degli ecclesiastici lasciano intravedere un accesso nel proposito di fare palese il rispetto pieno del principio di uguaglianza; così la equiparazione degli studenti di teologia agli studenti iscritti nelle università italiane, ai fini del rinvio del servizio militare, denota la preoccupazione di evitare critiche mediante un riferimento di carattere formale.

Quanto all'esonero dei sacerdoti, il Presidente del Consiglio sottolinea in termini elogiativi la proposta della delegazione italiana con il ricordare l'enunciato che i sacerdoti ottengono l'esonero ove ne facciano richiesta e chiarisce: « con ciò viene fatto riferimento ad una facoltà del singolo ecclesiastico e non al privilegio di un corpo sociale ». Il singolo può, su domanda, avvalersi della facoltà, come è previsto per molti altri casi, di esonero. Anche in questo caso si finisce con l'esasperare una visione individualistica pur senza necessità ed in modo, a mio avviso, erroneo.

Spiegazioni sui punti in esame offrono le osservazioni fatte dal professor Ago nel corso dei lavori della commissione Gonella circa le differenze tra l'obiezione di coscienza e l'esonero dei sacerdoti dal servizio militare. Secondo tali osservazioni, con l'obiezione di coscienza si intende risolvere un problema personale, mentre l'esenzione degli ecclesiastici dal servizio è in funzione di altre esigenze, quale quella di assicurare l'assistenza religiosa alla collettività. L'opinione fu pure condivisa dal professore Ambrosini.

Critiche sono da farsi poi per quanto concerne la disposizione circa l'insegnamento della religione cattolica (articolo 9, n. 2, del testo della commissione paritetica). Ivi è menzionato il riconoscimento statale del valore della cultura religiosa. Il Presidente del Consiglio ci avverte che si tratta di valori culturali in quanto trattasi di insegnamento utile alla formazione della personalità dei giovani. Senonchè l'argomento riesce improprio perchè si escludono dall'insegnamento religioso delle scuole post-elementari anche studiosi di chiara fama della religione o della cultura religiosa che abbiano un orientamento contrario alla Chiesa ufficiale o che comunque non abbiano avuto la designazio-

ne da parte dell'autorità ecclesiastica. Per non voler fare ossequio pubblico ci si dovrebbe costringere ad accogliere un concetto di cultura ben diverso da quello contemplato dalla Costituzione agli articoli 8 e 33.

Se proprio si vuole modificare l'articolo 36 del Concordato, sarebbe forse meglio evitare disquisizioni troppo astruse e teoriche, secondo il programma lodevolmente enunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, nel senso di mantenere concisione e rigore di stile nella formulazione dei testi. Nè sembra che un concordato debba entrare nelle dispute sul contenuto pedagogico dello studio della religione. Un laicista potrebbe riconoscere tale valore solo ad uno studio sociologico, antropologico, comunque critico delle manifestazioni di religiosità e di culto dell'umanità e non all'esposizione della dottrina.

Considerazioni analoghe a quanto detto prima si possono fare per quanto concerne le modificazioni proposte dalla commissione paritetica e prima ancora dalla commissione Gonella per il capoverso dell'articolo 1 del Concordato. La disposizione originaria tuttora vigente impone allo Stato italiano e per esso al Governo la cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto con il suo carattere sacro. Tale carattere sacro è definito per tre ragioni, essendo Roma sede vescovile del sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggio. È da dire che tanto diffuse sono le richieste di sopprimere ogni riferimento al carattere sacro nel testo del Concordato che seguono le richieste di togliere pure ogni accenno all'obbligo internazionale dello Stato di impedire turbative a quel carattere. La logica della riduzione del Concordato alla misura dei princìpi costituzionali di libertà e di uguaglianza potrebbe, anzi dovrebbe, indurre a sopprimere del tutto la disposizione sancita nel capoverso dell'articolo 1 del Concordato. La tendenza a conservare qualche vestigia del capoverso vigente sembra prevalere. Così nel testo elaborato dalla commissione è annunciato che la Repubblica italiana riconosce il carattere particolare di Roma come sede vescovile del Papa e centro del mondo cattolico. Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, l'espressione potrebbe mutare sostituendo le parole « carattere particolare » con le altre « di particolare significato », con l'aggiunta del riferimento « per la Chiesa cattolica e per la cristianità ». Lasciamo stare il lirismo circa la somma importanza della sostituzione di « particolare significato » all'altra: « carattere particolare ». Va piuttosto osservato che non si riesce a capire quale obbligo internazionale possa derivare per lo Stato dalla enunciazione secondo cui esso riconosce il particolare carattere o significato di Roma, senza la determinazione di comportamenti specificati. Siamo forse nell'ambito cosiddetto delle affermazioni di natura puramente teorica, più idonee in sede di commento e di interpretazione? Ma il Presidente del Consiglio lo escluderebbe.

Allora che significa per uno Stato riconoscere una situazione giuridica e non farvi seguire una qualche misura di protezione? È un'affermazione di principio senza alcuna possibilità di attuazione pratica.

Per quanto concerne la disciplina degli enti ecclesiastici affrontata nell'articolo 7 del testo della commissione paritetica, è il caso di ricordare la grande importanza della materia. L'istituzione di nuovi soggetti giuridici rientra nei massimi attributi della sovranità. Una considerazione interessante si può leggere nelle osservazioni al testo delle proposte preliminari di intesa per la revisione del concordato, che ho prima ricordato, dell'università di Bari. Si prospetta la possibilità di applicare agli enti ecclesiastici la disciplina degli enti stranieri con il criterio della reciprocità, per evitare un doppio riconoscimento, quello canonico e quello civile, che potrebbe rendere più gravosa la considerazione degli enti ecclesiastici. Questo criterio sembra il più adeguato al carattere proprio dei rapporti di tipo internazionale tra due ordinamenti sovrani e indipendenti tra di loro.

C'è da osservare, comunque, che non sembra del tutto adeguato l'inserimento, in un testo bilaterale, del rinvio alla legislazione vigente in un dato periodo, per un dato ordinamento. Il progetto tende ad attuare una

sorta di aggancio internazionale con garanzie maggiori per una legislazione interna già stabilita. È un procedimento inverso rispetto a quello adoperato per i Patti lateranensi; anzichè ancorare al diritto interno certi atti bilaterali, si propone di ancorare a un sistema pattizio una serie di norme già in vigore in un ordinamento.

Oggi vi è tutta una legislazione in materia derivata dall'articolo 29 del Concordato e, a quanto pare, sembra dominare l'intenzione di non apportare mutamenti radicali.

Vi è poi il problema di modificare il testo stesso dell'articolo 29 nel senso di togliere le parti più strettamente connesse alla situazione preconcordataria e concordataria.

Vi è da fare qualche osservazione per quanto concerne la disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico, contenuta nell'articolo 8 dello schema. Nelle osservazioni pubblicate dalla facoltà giuridica di Bari, che più volte ho ricordato, si avverte che la soppressione dell'attributo di sacramento come qualità del matrimonio canonico sembra importare talune conseguenze giuridiche. Il mantenimento della giurisdizione ecclesiastica esclusiva in materia di nullità del matrimonio, diversa dalla cessazione degli effetti civili, è giustificato proprio dal carattere di sacramento. Il giudizio sulla validità di un sacramento è questione sottratta ad uno Stato laico che, per definizione, si dichiara incompetente in materia di fede. Si fa notare che un concordato, atto bilaterale di cui è parte la Santa Sede, può contenere riferimenti e concetti teologici aventi anche rilevanza per il diritto canonico.

Sempre nelle suddette osservazioni si precisa che in ogni caso o il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico è riconosciuto come sacramento, quale è per il diritto canonico, e allora l'eliminazione costituisce una ipocrisia; oppure si intende dire che lo Stato non ne può riconoscere la natura sacramentale, ponendosi fuori della realtà storica cui si ispira la Costituzione, e allora mal si giustifica l'esclusività della giurisdizione ecclesiastica, che però è corollario della laicità dello Stato.

Molti reputano macchinose e lente le proposte relative al procedimento per l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità distinte, per quanto riguarda l'efficacia, dalla dispensa di matrimonio rato e non consumato. Secondo le primitive proposte, occorre dapprima esperire almeno due gradi di procedure ecclesiastiche e successivamente sono passibili altri due gradi di giurisdizione italiana. Vi è sempre il giudizio di delibazione davanti alla corte d'appello ed eventualmente il controllo in Cassazione.

Si fa notare che si rende più conveniente ai coniugi seguire la via del divorzio, di cui alla legge del 1970, n. 898. In tal modo si avrebbe una grave discriminazione tra chi sceglie il matrimonio canonico e chi sceglie il matrimonio civile a causa della grave disparità di trattamento nei due casi di annullamento.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa per la lunga disamina, ma non è un argomento da poter liquidare con affermazioni meramente politiche o di principio, sempre perchè, come ho sostenuto, dobbiamo, di fronte alla delicatezza dei rapporti da regolare, tenerci al di sopra delle dispute politiche di ogni giorno, però nella ferma tutela della laicità dello Stato e della difesa dei diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione.

Ripeto quello che ho detto prima: ferme restando le tradizioni cattoliche del popolo italiano, nel solco della sua storia, nel solco della sua cultura e le priorità spettanti alla religione cattolica in quanto religione della maggioranza degli italiani e fermo il principio della intangibilità e sovranità dello Stato nell'ordine temporale, è giusto che resti per quello spirituale sovrana e intangibile l'autonomia della Chiesa.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, il 5 ottobre 1967 si mette in moto la lenta macchina della revisione del Concordato. Il centro-sinistra ormai prossimo all'autunno delle sue energie e della sua forza creativa raggiunge uno degli obiettivi

che sarebbe stato follia sperare ai tempi di De Gasperi o di Pio XII: ottenere dalla Santa Sede, chiusa fino al 1958 nella rocca della intangibilità concordataria, l'adesione a una revisione bilaterale delle norme contraddette dalla evoluzione dei tempi e dallo sviluppo della vita democratica del paese. Così suonava, con prudenza ma anche con precisione, l'ordine del giorno firmato dai capigruppo della maggioranza di centro-sinistra in quella storica seduta della Camera, Zaccagnini, La Malfa e Ferri, ordine del giorno su cui confluì il voto dei democristiani, dei socialisti, prima della diaspora scissionista, e dei repubblicani: in attesa che quattro anni dopo, nel 1971, il voto del Partito comunista si aggiungesse, insieme con quello degli indipendenti di sinistra, al secondo ordine del giorno in materia concordataria coincidente con la fase del Governo Colombo.

Presidente del Consiglio nel 1967 era Aldo Moro. Il suo interlocutore dall'altra riva del Tevere era papa Montini, Paolo VI, il Pontefice che più di tutti i suoi predecessori in questo secolo ha condiviso le angosce e le contraddizioni della vita italiana, sentite con un orgoglio intellettuale pari alla coscienza di un destino speciale dell'Italia nel quadro dell'ecumene cattolico. Moro è lo statista che fin dai tempi della Costituente, fin dal di battito sull'articolo 7 — l'articolo che ha scavato un solco mai completamente colmato fra le forze di tradizione laico-risorgimentale e il mondo democristiano, aiutato dal realismo e dal pragmatismo del Partito comunista — ha parlato di ritocchi, un termine eufemistico ma rivelatore, dei dati concordatari. È, Moro, uno dei cattolici politici che vive con maggiore dignità e indipendenza il complesso, tormentato rapporto fra Democrazia cristiana e oltre-Tevere; è il Presidente del Consiglio che ha accentuato la nota di indipendenza e di autonomia fra le due Rome in cui decisiva è stata la svolta del Concilio Vaticano e di Papa Giovanni; è il capo del governo che si è mosso con estrema circospezione e con calcolata misura in tutta la rovente polemica aperta dalla *pièce* di Hochhuth « Il Vicario », proprio la polemica che ha rimesso in discussione i precari equilibri concordatari attraverso il richiamo a quell'articolo primo del Concordato sul carattere sacro di Roma che suscita le comprensibili riserve e le legittime diffidenze dello schieramento laico. Si può rappresentare — il quesito che domina gli anni '65 — una tragedia anticlericale, blasfema per i credenti, imbarazzante per lo stesso Pontefice che a Pio XII è stato devotamente legato ma dal suo *entourage* bruscamente allontanato dalle responsabilità della curia, nella città capitale della cattolicità, nella città di cui il Papa è vescovo? Il contrasto fra i princìpi di libertà e i privilegi concordatari appare con estrema chiarezza, si delinea l'ombra di una nuova guerra di religione.

L'interlocutore di Moro dall'altra parte è Paolo VI. La sua posizione di fronte al Concordato lateranense è complessa, come complessa, articolata e spesso angosciosa sarà su tutti i vari problemi la linea di questo pontefice, in cui sembra quasi consumarsi il dramma del rapporto tra la Chiesa e il mondo, in una società che tende a secolarizzarsi, ad abbandonare Dio. Quando sono stati stipulati fra Pio XII e Mussolini i Patti lateranensi, nell'intreccio, giudicato intoccabile, fra Trattato e Concordato, nello scambio che lo Stato liberale non avrebbe mai accettato tra la consacrazione formale della pace religiosa e la creazione di uno *status* speciale per la confessione cattolica, in quel lontano 11 febbraio 1929 Montini aveva già trentadue anni e occupava una posizione di rilievo nei sacri palazzi. Giovane monsignore di formazione democratica e antifascista, figlio di un deputato popolare aventiniano bandito dalla vita pubblica dopo le leggi eccezionali, Montini condividerà le perplessità di una parte dell'episcopato e del clero (si pensi al suo maestro, monsignor Bevilacqua) ma in spirito di assoluta obbedienza alle direttive papali, di cui sarà un consumato ed istancabile servitore.

Portato più di altri rappresentanti della segreteria di Stato ad intuire la riconciliazione tra la Chiesa e la democrazia moderna, il futuro Pontefice vivrà l'intera epoca dei Concordati, non solo con Mussolini ma anche con Hitler e poi con Franco, con tutte le relative delusioni e amarezze per il

mondo dei credenti. Ancora nel 1947, ai tempi dell'articolo 7, monsignor Montini avrà una parte di rilievo, protettore e amico come era di De Gasperi, già visto con qualche diffidenza o sospetto dall'intransigentismo clericale, sognante magari soluzioni salazariane per l'Italia, nel favorire l'inserimento dei Patti lateranensi dentro la Costituzione repubblicana, ma puntando sempre, nel cuore, ad una nuova legittimazione delle intese del 1929, una volta consacrate dalla Carta costituzionale, una volta canonizzate — come dirà con amara ironia un grande maestro del nostro diritto pubblico, Piero Calamandrei — al fine di svincolarle dalla lontana condizionante impronta del fascismo, quasi di riscattarle in chiave democratica.

Papa Montini teme in quei tempi il riesplodere dell'anticlericalismo. Condannato quasi all'esilio nell'estremo crepuscolo del pontificato pacelliano, un crepuscolo dominato da sogni di restaurazione e di chiusura infallibilista e integralista, isolato nella diocesi di Milano senza neanche il cappello cardinalizio, sospettato o avversato negli ambienti conservatori e retrivi della curia, che alimentano nostalgie di blocchi d'ordine e magari di seconde o terze operazioni Sturzo (al cui fallimento, collega e amico Bufalini, i partiti laici cosiddetti minori non erano stati nè estranei nè indifferenti in quegli anni), il nuovo Pontefice sa quanto l'intermezzo giovanneo abbia giovato a rischiarare i rapporti fra le due Rome, abbia alimentato le speranze di una formula che ormai sta diventando patrimonio comune della coscienza laica e della coscienza cattolica: il Tevere più largo. Ma sa anche quanto la storia italiana — direbbe Croce — sia « complessa e complicata » e conservi nelle sue pieghe insondabili residui di passioni ancestrali, di contrapposizioni secolari che la lettera dei Patti del 1929, accettati da un regime estraneo all'eredità del Risorgimento, non ha certo nè composto, nè cancellato.

Di fronte all'ipotesi dell'abrogazione concordataria mediante strumento di revisione costituzionale, che parlamentari eminenti come Lelio Basso rilanciano, di fronte all'affiorare di segni di stanchezza o di insofferenza per privilegi che non coincidono più col grado di maturazione della coscienza collettiva, Paolo VI fa sapere al Presidente del Consiglio che il Vaticano è pronto a parare la minaccia di un risorgere degli storici steccati, che tanto avevano turbato e amareggiato De Gasperi, che la Santa Sede non è più ferma sulla posizione dell'intoccabilità concordataria, che accetta in sostanza una revisione bilaterale dei Patti.

Il momento, l'ottobre 1967, sembra il più adatto. Vice Presidente del Consiglio è un vecchio socialista anticlericale, figlio della tradizione repubblicana della Romagna, Pietro Nenni, che non è stato insensibile al messaggio di pacificazione e di distensione giovanneo, che in quello stesso anno 1967, a proposito del centenario di Mentana, ha auspicato una concelebrazione tra laici e cattolici, prefigurandola come la sola giusta e corretta anticipazione di un eguale rito, che purtroppo mancherà, per l'imminente centenario del 20 settembre 1870. Guardasigilli in quello stesso Governo di centro-sinistra è Oronzo Reale, il simbolo coerente di una lunga battaglia laica e democratica, che unisce l'esperienza inconfondibile del Partito d'azione (il partito di Parri, di La Malfa, di Calamandrei) con il tronco secolare del Partito repubblicano, il nucleo più antico del filone risorgimentale italiano in cui si rispecchia e quasi si riassume la storia del separatismo religioso e della più conseguente intrepida battaglia per la libertà religiosa, per la libertà di tutti i culti, per i diritti delle minoranze oppresse e perseguitate, dalle « interdizioni israelitiche » di Carlo Cattaneo in avanti.

Al Quirinale capo dello Stato è Giuseppe Saragat, un laico che non è mai stato anticlericale, che ha già anticipato nell'incontro con Paolo VI una linea di collaborazione che non ha più bisogno della difesa gelosa o sospettosa di norme concordatarie che la nuova generazione, perfino di cattolici, respinge o contesta, che suscitano riserve crescenti nelle punte radicali del dissenso dei laici non meno che dei credenti.

È un'occasione unica che si presenta nella storia italiana, ma essa è stata veramente colta e sfruttata fino in fondo? Ad undici anni da allora, da quel giorno di speranza

siamo qui riuniti in Senato per il primo dibattito che l'alta Assemblea riservi al tema della revisione concordataria, sulla base di un testo che è stato profondamente modificato per l'intervento dei Gruppi parlamentari da una delegazione che lavora da due anni e mezzo ma che attende ancora conferme, precisazioni, chiarimenti, correzioni non secondarie e non strumentali.

Tutto è così diverso intorno a noi. Aldo Moro, il protagonista, è stato assassinato dalle Brigate rosse e la sua fine, anzichè anticipare un'epoca nuova (la tensione dell'emergenza, sentita come tale da tutte le forze costituzionali, quasi una seconda Costituente), rischia di assomigliare alla fine di un'epoca, alla crisi prima morale che politica di un regime, di un complesso di rapporti e di assetti politici. Paolo VI è scomparso da pochi mesi, dopo aver confidato al nuovo Presidente della Repubblica, il laico e socialista Pertini, il suo sogno di chiudere la propria giornata terrena con la benedizione democratica al vecchio Concordato, a questo Concordato in cui si riflettono ancora, e non solo nelle norme marginali o di costume, le compromissioni e le contraddizioni del clerico-fascismo, dell'alleanza tra trono e altare, della confusione e commistione fra sacro e profano.

Il centro-sinistra — l'esperienza storica legata ai nomi di Fanfani e di Moro — è un ricordo solo da poco riabilitato in un'epoca storica ricca di tensioni e di contraddizioni cui offrì una risposta, comunque, insufficiente. E si perde perfino nella penombra della memoria l'ultima esperienza storica in cui il centro-sinistra si sia riflesso e quasi consumato: il bicolore, la piccola coalizione Moro-La Malfa, a proposito della quale mi consentirete di rileggere la frase testuale che il Presidente del Consiglio, futura vittima della follia terrorista, pronunciò in quest'Aula il 2 dicembre 1974, a giustificazione non secondaria della scelta compiuta: « Non vorrei trascurare di considerare che la presenza repubblicana » (diceva allora Aldo Moro alludendo al ritorno di Oronzo Reale alla funzione di guardasigilli) « ha un senso ben preciso per quanto riguarda la vasta opinione pubblica laica, nella quale sono presenti settori non irrilevanti dello stesso mondo cattolico. Vale a rassicurarla » (incalzava Moro) « che il Governo è consapevole della sua responsabilità di Governo dell'intera nazione a prescindere da ogni differenza, fra l'altro, di religione e geloso custode di prerogative dello Stato, come dice la Costituzione, nel proprio ordine indipendente e sovrano. Ritengo che queste siano caratteristiche proprie di ciascuno di noi » (aggiungeva Moro) « fedeli come tutti siamo alla Costituzione repubblicana. Ma non c'è dubbio che dopo la vicenda del *referendum* del maggio scorso e alla vigilia di una rinnovata iniziativa, che il mio Governo ritiene doverosa e urgente, di revisione del Concordato, la presenza dei laici repubblicani accanto ai cattolici democratici della Democrazia cristiana costituisce un motivo di sicurezza ed un fattore di equilibrio nel paese ».

Fedele all'impegno assunto quel Governo non mancò di compiere un tentativo presso la Santa Sede, tentativo che un giorno andrà pure chiarito fino in fondo.

La contesa sul divorzio, il *referendum* sul divorzio, ecco l'ostacolo che aveva bloccato tutto, che aveva fatto perdere cinque anni dal 1969 al 1974 ai negoziati per la revisione concordataria, dalla conclusione della prima Commissione Gonella allo scontro referendario. Il nome di Moro si intreccia ancora una volta a quello di Montini: nel marzo 1970, quando i fili della strategia della tensione si uniscono alle inarrestabili tendenze alla dissoluzione della formula di centro-sinistra, un serio tentativo di mediazione fra le posizioni ormai lontanissime della Santa Sede e dell'Italia viene compiuto da Aldo Moro, richiamato in servizio dalla Democrazia cristiana, che lo aveva congedato dal potere all'indomani delle elezioni del 1968, per un incarico esplorativo. Ma il tentativo fallisce prima ancora di decollare per la mancata risposta della Santa Sede a un promemoria riservato dello statista pugliese. Un capitolo inedito di storia, tutto da chiarire e approfondire.

Dopo il marzo 1970 tutto è compromesso. Le interferenze dirette o indirette della Santa Sede nella vita italiana contribuiscono a peggiorare la situazione anzichè a creare mo-

tivi di schiarita o di distensione. Il ritornante contrasto fra Chiesa e Stato si aggiunge al travaglio della contestazione, all'ingresso in forze dei sindacati, alla crescita spontanea e spesso tumultuosa della società civile: quasi a rendere tutto più difficile, più enigmatico, più impenetrabile. I governi, che si succedono nel clima di disintegrazione della formula del centro-sinistra, recitano ancora omaggi rituali alla necessità della revisione: ma senza convinzione e senza prospettiva. Dichiarazioni retoriche, spesso, da una parte e dall'altra. Finchè il *referendum* sul divorzio, voluto con caparbia ostinazione da talune ali, le più estremiste, le più intolleranti del laicato credente (e forse subito dal Pontefice tormentato più di quanto da lui stesso desiderato), sposterà i termini tradizionali del problema, supererà in certo modo la fase stessa della revisione, almeno nel nucleo della legislazione matrimoniale che aveva visto le maggiori capitolazioni del regime all'altra parte contraente, dissolvendola nella consumazione di talune norme concordatarie compiuta dal paese prima ancora di un loro formale adeguamento alla realtà e allo spirito della Costituzione.

« Un Concordato da abbandonare » fu il titolo di un articolo che pubblicai sulla « Stampa » il 3 marzo 1973; avevo lasciato da poco la direzione del « Corriere della Sera », un giornale che si era impegnato fin dal 1968 per una revisione democratica e profonda del Concordato. Il *referendum* non era stato ancora deciso e neanche era ineluttabile. Le forze più responsabili dei partiti costituzionali, compresa l'allora opposizione comunista, si muovevano nel senso della seconda legge sul divorzio, in nessun senso rinunciante alla sovranità e all'autonomia dello Stato ma tale da fermare la macchina referendaria innestata per la prima volta su una questione di coscienza. (Montale amava dire che « non si mette l'anima a *referendum* »). Un lungo travaglio. Perchè i rappresentanti del Vaticano — mi domandavo in quell'articolo — non prendono essi la iniziativa di far getto di molte delle norme concordatarie superate nei tempi e respinte dallo stesso Concilio? Perchè non mettono in imbarazzo gli interlocutori laici con un colpo d'ala? C'è un paragrafo della costituzione « *Gaudium et Spes* » che aiuta più di ogni altro i plenipotenziari della Santa Sede, quello che invita testualmente la Chiesa a non riporre più le speranze nei privilegi ad essa offerti dall'autorità civile, anzi a rinunciare all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sua testimonianza. (Come conciliare con quella testimonianza gli articoli sulle esenzioni fiscali o sui vari privilegi riservati agli enti ecclesiastici, senza contare i residui di giurisdizionalismo, come il giuramento dei vescovi?). « Perfino il nodo matrimoniale concordatario » — aggiungevo in quello scritto — « non è insuperabile in tale prospettiva ».

Quell'appello non fu raccolto. La campagna referendaria avvelenò tutto. L'impegno a non mettere in discussione il Concordato non poteva evidentemente essere raggiunto. Solo l'ingenuità venata di utopia dei fautori del *referendum* riuscì ad immaginare una tale distinzione, in presenza dell'articolo 34 del Concordato, quello sul quale la stessa prima Commissione Gonella si era maggiormente divisa prima che la legge Fortuna-Baslini diventasse legge dello Stato.

Sorse un conflitto di competenze, quasi una lotta delle investiture, sullo sfondo della polemica pro o contro la facoltà dello Stato di sciogliere gli effetti civili del matrimonio (una facoltà che neanche i giuristi del regime fascista avevano contestato allo Stato, malgrado l'abnegazione di Mussolini). Di fatto il giudizio popolare sul divorzio investì anche il Concordato almeno per tutta la parte della legislazione matrimoniale e non solo per quella. Una revisione consensuale delle norme concordatarie, abbinata allo scioglimento parlamentare del nodo divorzista, implicava certo qualche rinuncia della Santa Sede rispetto all'impostazione neo-confessionistica codificata nei Patti del Laterano: ma con quali vantaggi per il futuro, per la stessa ripresa della spiritualità cattolica?

Debbo alla cortesia e all'amicizia del presidente Gonella, un'amicizia di vecchia data, di tanti anni, di avere potuto pubblicare

nel maggio-giugno 1976, in sede scientifica, i documenti inediti della prima Commissione, appunto, che dal nome di Gonella prende il nome, quella che iniziò i lavori il 7 febbraio 1969 e li terminò il 26 luglio dello stesso anno. Di quella Commissione io stesso avrei dovuto far parte, ma gli obblighi di direttore del « Corriere » non mi consentirono di accettare la proposta. Letti, sette anni dopo, quei documenti apparvero inadeguati alle successive sconvolgenti evoluzioni del costume, lontani dalla realtà psicologica e politica del paese. I tempi avevano camminato con molta maggiore rapidità della classe politica, la società civile aveva percorso una strada infinitamente più ardita e coraggiosa di quella che parlamenti e governi avessero saputo o potuto codificare in leggi e ordinamenti operativi.

Nell'introduzione a quei documenti la mia conclusione era piuttosto vicina alla conclusione di Jemolo, vecchio, grande e sempre caro maestro, prima della riattivazione della Commissione stessa: lasciar cadere le foglie secche da sè (« Quale maestra in questa arte la Chiesa », diceva Jemolo!), aspettare che l'albero sia consumato dal tempo, prepararsi ad un regime di libertà religiosa, di tendenziale separazione, sia pure con talune intese bilaterali su questioni specifiche, un regime di libertà che poi in linea teorica è l'unico compatibile con la grande tradizione laica del mondo moderno, una tradizione che ha portato immensi vantaggi all'universalismo ed allo spiritualismo della Chiesa, che ha superato l'arma del Concordato, utile soltanto nei casi in cui serva a proteggere i diritti dei credenti dalle manomissioni o dalle usurpazioni degli Stati cesaristi ed assoluti (e si può capire perchè gli strumenti concordatari servano ancora e siano addirittura invocati come il male minore, nella Polonia, ad esempio, il paese di papa Wojtyla).

« Talvolta la difesa puntigliosa delle norme concordatarie », scrivevo in quella introduzione, « appare all'osservatore obiettivo analoga alla rivendicazione notarile del potere temporale, compiuta dall'Opera dei congressi degli anni tra il 1874 ed il 1898. Che la dissoluzione del Concordato assuma ritmi e cadenze analoghi a quelli che distinsero il superamento della questione romana — foglie secche da abbandonare allora come oggi — non è più un'ipotesi impossibile ». Parole d'allora.

Paradossi della storia: quella imprevista pubblicazione rimise in moto il meccanismo della revisione, che sembrava ormai consegnato all'archivio delle grandi occasioni mancate nella storia della Repubblica. Il 5 agosto 1976 in quest'Aula, rispondendo ad un mio cortese rilievo (« ho visto che lei, onorevole Presidente del Consiglio, ha evitato di farne cenno ma, al punto in cui siamo giunti, il tema è aperto »), l'onorevole Andreotti annunciava la precisa volontà del suo Governo di « riprendere la trattativa con la Santa Sede e di riferire al Parlamento prima di concluderla ».

Il nuovo presidente del Consiglio Andreotti si accingeva, con il senso della storia che lo caratterizza, con la profonda conoscenza delle vicende del Pontificato e delle due Rome nel loro inestricabile intreccio (di cui nulla gli è ignoto), a fare un po' il giardiniere, il raccoglitore paziente delle tante foglie sec che. E un'opera preziosa in questo senso è stata già sviluppata nel dibattito alla Camera due anni fa, nel dibattito sulla prima bozza elaborata forse un po' troppo in fretta, un dibattito che vide cadere senza rimpianto da parte di alcuno gli articoli più assurdi, più anacronistici, che concentrò l'attenzione sulle tre grandi questioni aperte: enti ecclesiastici, matrimonio e scuola. E su di esse si è animato il nostro dibattito e si fermerà la nostra vigile attenzione anche in sede di conclusioni di questi lavori, consapevoli come siamo che si tratta di grandi valori di coscienza.

Ricordiamo sempre Benedetto Croce quando in quest'Aula il 24 maggio 1929, votando contro la ratifica dei Patti lateranensi, in un Senato già per tanta parte asservito al regime fascista, ricordava « come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valere ben una messa, ci sono altri per i quali l'ascoltare una messa o no è cosa che vale infinitamente più di Parigi perchè è affare di coscienza ».

A tutti i consiglieri della fretta, a tutti coloro che anche nella stampa incalzano coloro che si dedicano al tema difficile e impopolare della revisione del Concordato perchè chiudano comunque, magari per evitare un altro anniversario dell'11 febbraio, o un altro ricevimento nell'ambasciata di Italia presso la Santa Sede, rispondiamo che il tempo non è stato sprecato nè nei necessari negoziati con il Vaticano, nè nelle consultazioni fra la delegazione italiana ed i Gruppi senatoriali: consultazioni che purtroppo la tragedia del 16 marzo ha interrotto per qualche mese, forse utile a cogliere nuovi orientamenti della Santa Sede, anche nel repentino trapasso non tra due, ma addirittura tre esperienze pontificali (e l'ultima, l'attuale, così diversa dalle precedenti, anche nel silenzio, finora osservato, sulla trattativa concordataria).

Entrando nel merito del testo sottoposto alla nostra attenzione (io parlerò essenzialmente della impropriamente chiamata terza bozza, cioè della seconda bozza con emendamenti, essendo già stata sottoposta la seconda ad un'analisi approfondita dei Gruppi nei colloqui con la Commissione Gonella addirittura nel dicembre 1977 e nel gennaio 1978), l'osservazione della delegazione governativa che la Santa Sede sarebbe giunta con l'accettazione degli emendamenti alla seconda bozza di revisione al limite delle concessioni ad essa consentite — osservazione che è risuonata anche nel dibattito in quest'Aula — non può avere alcun significato ultimativo per il Parlamento italiano che, nella sua piena sovranità, dovrà manifestare secondo le precise mozioni e risoluzioni della Camera il proprio avviso sull'insieme delle proposte di revisione e sulle singole norme predisposte negli incontri bilaterali.

Comprenderà il Presidente del Consiglio che se, come si vedrà, nell'analisi specifica del testo della terza bozza ci si trovasse di fronte a norme o a formulazioni che non fossero ancora in piena armonia con il dettato costituzionale, nonostante gli indubbi passi in avanti compiuti ed i cospicui miglioramenti di cui siamo lieti di dare atto alla delegazione, l'opinione vaticana sui limiti invalicabili verrebbe a cozzare con quei princìpi supremi della Costituzione che la Corte costituzionale ha già indicato per il nostro ordinamento come il limite insuperabile alla stessa applicabilità e vigenza dei Patti lateranensi, nel testo attuale, all'interno del nostro paese.

Quanto al confronto fra le proposte del maggio 1977 e quelle che ci sono state sottoposte dal collega Gonella il 16 novembre scorso, va rilevato in via generale che, se in alcuni punti qualificanti si deve registrare con soddisfazione una migliore rispondenza del testo alle esigenze alle quali il Parlamento ha strettamente vincolato il Governo, in altri punti non secondari, sui quali mi riservo di tornare specificamente più tardi, si è verificato un arretramento rispetto sia al testo del 1977 — sul quale peraltro si erano appuntate vivaci critiche di tutti i Gruppi del Senato negli incontri con la delegazione governativa — sia a quello stesso del 1976 che con tante profonde riserve era stato accolto dalla Camera quale base per il proseguimento del negoziato verso un testo tale da soddisfare le pur minime esigenze di « armonizzazione costituzionale ». Esigenze che a giudizio della stragrande maggioranza della Camera quel testo, la bozza del 1976, era ben lungi da realizzare.

Siamo senz'altro d'accordo con la relazione quando si dice, con riferimento al problema dell'insegnamento della religione, ma, a nostro avviso, con necessario riferimento a tutta la materia oggetto del negoziato, che dopo l'eventuale conclusione dell'accordo di revisione spetterà alla Repubblica adottare la legislazione interna adatta a garantire l'attuazione dei princìpi concordati con la Chiesa cattolica per il regolamento dei rapporti Chiesa-Stato in Italia.

Positiva, infine, ci è apparsa l'opera di snellimento e di semplificazione di una disciplina che, quanto più sarà chiara e passibile di precisa ed univoca interpretazione, tanto più eviterà possibilità di malintesi e conflitti con la Chiesa. Le parti contraenti non sono più la Chiesa di papa Ratti e del cardinale Gasparri, nè l'Italia di Vittorio Emanuele III e di Mussolini che, proprio a causa delle reciproche riserve mentali ed am-

biguità, nella corsa ad una disciplina che rendesse possibile il controllo totalizzante dello spirito dei cittadini, entrarono immediatamente in lotta quasi all'indomani della firma dei protocolli lateranensi.

Passando ora ai concreti problemi che pone il testo sottoposto all'approvazione del Senato, non mi soffermerò sugli aspetti tecnici di alcune norme che pur non sembrano del tutto accettabili nella formulazione attuale e sui quali si potrebbe tornare eventualmente in seguito, nel corso di ulteriori auspicati contatti dei Gruppi parlamentari con la delegazione governativa, ma cercherò di individuare quelli che, a mio avviso, rappresentano, dal punto di vista della politica del diritto e della storia, i nodi centrali della revisione: quelli, in una parola, che solo possono renderla credibile, dopo un ritardo più che trentennale, ad un paese sempre più distaccato dalla sua classe politica.

La delegazione ha sottolineato nella sua relazione al Presidente del Consiglio che nella nuova formulazione dell'articolo 1 si sarebbe registrato il grande successo di vedere anche la Chiesa riaffermare in un testo bilaterale il principio costituzionale di indipendenza e di sovranità nell'ordine rispettivo della Chiesa e dello Stato, impegnandosi al rispetto di tali princìpi nei rapporti con l'Italia.

In verità la svolta giovannea ha anticipato di molto tali formali riconoscimenti che per quasi vent'anni trovarono forti resistenze in vasti settori dell'episcopato e del clero, portati ad un interventismo nelle vicende politiche ed elettorali italiane in contrasto proprio con la lettera del Concordato. Si aggiunga che per i cittadini italiani, ai quali si riferiscono solo le leggi che questo Parlamento approva, come quella che dopo l'eventuale firma ratificherà e renderà applicabile ai cittadini questo nuovo Concordato, questo principio è vincolante dal 1° gennaio 1948 e che quindi la norma proposta in nulla innova la situazione normativa vigente.

Anche l'articolo 2 sulla libertà religiosa si identifica con una norma volta soltanto a ribadire taluni princìpi fondamentali della Costituzione in materia di diritti di libertà, princìpi che si applicano ovviamente ai cittadini cattolici e no, da quel 1° gennaio 1948 (si pensi solo alla disapplicazione sostanziale, alla luce di quei princìpi, delle norme del Concordato lateranense e dell'accordo 2 settembre 1931 relative all'Azione cattolica e al divieto per gli ecclesiastici di svolgere attività politica) e che nessuna maggior forza possono ricevere da una norma come quella concordataria che si propone, gerarchicamente subordinata ai princìpi fondamentali della Costituzione, come ha più volte precisato la Corte costituzionale.

Una precisa lacuna ci sembra piuttosto da segnalare nel mancato riferimento, una volta che si era scelta la strada della trascrizione concordataria delle norme costituzionali, ai princìpi altrettanto fondamentali (articolo 2) della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali all'interno delle quali svolge la sua personalità e (articolo 3) dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione.

L'articolo 7 del nuovo testo non può non essere accolto, in linea di massima, con compiacimento da chi aveva avvertito fin dal gennaio 1977 il Governo della difficoltà di risolvere, attraverso il negoziato diplomatico (che, ce lo si consenta, aveva profondamente deluso tutte le parti politiche in materia) uno dei nodi centrali della legislazione ecclesiastica fascista. Ma... c'è un ma: esso non corrisponde ancora in modo assoluto alle aspettative di chi aveva suggerito la formula dello stralcio. Noi infatti proponemmo di affidare ad una commissione tra Italia e Santa Sede di tecnici ad alto livello tutta la complessa materia degli enti e dei beni ecclesiastici, pensando ad una commissione che lavorasse contemporaneamente e contestualmente alle due delegazioni che conducevano il negoziato per la revisione, in modo tale da assicurare la conclusione del processo di revisione allo stesso momento.

Il testo che ci si ripropone, invece, pur riconoscendo l'esigenza che per primo ebbi modo di mettere in luce, una esigenza sulla quale pensavo che la Chiesa del Vaticano secondo potesse riconoscersi dando prova

del nuovo spirito che la pervade e che sembra avere preso nuovo vigore e slancio con il pontificato di Giovanni Paolo II, rinvia la regolamentazione della materia ad una commissione che dovrà terminare i suoi lavori entro dodici mesi nel corso dei quali le relative norme dei Patti del '29 resterebbero in vigore quali disposizioni transitorie.

Ma io mi chiedo (e se l'è chiesto anche il collega Bufalini): cosa accadrà se la commissione mista non riuscirà ad elaborare entro il periodo previsto le intese destinate a costituire la base della nuova legislazione italiana sugli enti e beni della Chiesa? Non varrebbe la pena di modificare la norma proposta nel senso di mettere la commissione mista di fronte ad una più impegnativa scadenza, di fronte ad una scadenza che obblighi le parti a trovare un'intesa pena la decadenza della stessa normativa concordataria? In altre parole riteniamo che la norma proposta vada modificata o almeno integrata nel senso di prevedere espressamente che gli articoli del Concordato richiamati, specialmente gli articoli 27 e 32, che rappresentano il nucleo della questione, restano in vigore solo per il periodo di dodici mesi concesso alla commissione paritetica al fine di raggiungere le intese da porre a base della successiva legislazione italiana in materia. Il che non creerebbe, ovviamente, alcun vuoto legislativo o alcuna situazione pregiudizievole sia perchè resterebbe in pieno vigore la legislazione italiana di derivazione concordataria in materia, sia perchè la libertà degli enti ecclesiastici è in partenza garantita dall'insieme dei princìpi della Costituzione repubblicana in genere e dall'articolo 20 in specie.

Mi chiedo anche, onorevole Presidente, se non sarebbe assai utile procedere subito alla nomina ed alla composizione di tale commissione paritetica, ad alto livello di tecnica e rappresentatività, che potesse immediatamente mettersi al lavoro onde abbreviare i tempi fra l'eventuale firma della revisione del Concordato e le impellenti modifiche della normativa in materia di beni ed enti ecclesiastici. In tal modo potrebbero essere comunque diminuiti gli inconvenienti di lasciar sussistere una normativa che entrambe le parti — pur non dimostrando di essere in grado di presentare a livello di negoziato diplomatico una formula soddisfacente — avevano già considerato obsoleta, superata e in contrasto con i princìpi costituzionali dello Stato e conciliari della Chiesa, nel vano tentativo di modificarla nelle prime due bozze, tentativo che da solo illustra l'insondabile complessità della materia.

I due veri grandi problemi che rimangono da risolvere appaiono, nell'ultima e certo più avanzata formulazione delle proposte di revisione, quelli del matrimonio cosiddetto concordatario e dell'insegnamento della religione cattolica nelle pubbliche scuole.

Sulla questione matrimoniale vorrei ricordare quanto scriveva un cattolico di sicuro impegno, un giurista di alto livello che il suo partito, onorevole Presidente del Consiglio, ha elevato alla specifica responsabilità di giudice costituzionale: il professor Leopoldo Elia. Invitando a non drammatizzare la questione ed a pensare ad una soluzione valida non solo per il domani e dopodomani ma per il futuro, egli aggiungeva: chi volesse dare alla disciplina del matrimonio, contenuta nella nuova pattuizione, una massima durata nel tempo, dovrebbe escludere l'efficacia civile delle sentenze dei tribunali ecclesiastici ai quali per mille motivi essenzialmente religiosi sarebbe giusto che i cattolici ricorressero solo per ragioni di coscienza. Un altro giurista cattolico, un illustre professore di diritto ecclesiastico che siede sulla cattedra torinese che fu di Francesco Ruffini, il maestro di Jemolo, collaboratore impegnato della rivista dei giuristi cattolici « Justitia », il professor Olivero, ha scritto sul « Ponte » del 1977: « Al punto in cui si è giunti, non v'è che da tornare alla situazione anteriore al 1929. Coloro che ancora credono al *consortium vitae* avranno modo di dare corpo a quel loro atto di fede, a quel loro abbraccio senza riserve e senza limiti di tempo, accedendo altresì ma separatamente al matrimonio religioso. Quest'ultimo recupererà per tale guisa i suoi genuini lineamenti. Direi che la separazione tra i due negozi e i due vincoli la debba sentire necessariamente chiunque per il ma-

trimonio religioso professi autentico rispetto ».

È la linea maestra del doppio regime, cioè della netta distinzione delle due sfere, che anche il collega Biasini illustrò nell'altro ramo del Parlamento, il 30 novembre 1976, come la sola che potesse chiudere vicende e polemiche vecchie e nuove nell'interesse stesso della Chiesa, prima ancora che nell'interesse dello Stato.

In particolare, come già abbiamo fatto presente al senatore Gonella, non è opportuno che tutte le norme della trascrizione, oggi contenute in una legge autonoma dello Stato, trasformabile, rivedibile e modificabile con gli ordinari strumenti di produzione normativa, per di più preconcordataria, cioè nella legge n. 847 del 1928, entrino nel testo concordatario che potrà anche, nella nuova formulazione (anche se questa non è l'opinione dei repubblicani), essere reso più rigido della legge ordinaria dal richiamo costituzionale. Un particolare: perchè non collocare l'obbligo di spiegazione degli effetti civili del matrimonio da parte del sacerdote prima della celebrazione anzichè subito dopo, come apparirebbe logico, quale illustrazione preventiva ai nubendi?

Quanto all'efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e dei provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato (sui quali cadeva la riserva del senatore Carraro), i repubblicani riconoscono l'indubbio progresso rappresentato dalla sostanziale equiparazione fra sentenze ecclesiastiche e sentenze straniere. In via teorica il principio della delibazione è il più rispondente a una concezione separatista e quindi laica dei rapporti fra Chiesa e Stato, oltre che a una corretta impostazione delle relazioni fra ordinamenti sovrani. Il principio della delibazione è importante sia perchè ribadisce il venir meno della riserva della giurisdizione, sia perchè afferma la necessità di un intervento dello Stato attraverso un atto di accertamento costitutivo. Senonchè i repubblicani ritengono che, accanto all'opportuno riferimento alle condizioni indicate dalle leggi italiane per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, vadano ribadite le principali condizioni — è stato già detto dai colleghi Bufalini e Cipellini — quali erano indicate nel testo del maggio 1977, la cosiddetta seconda bozza.

In particolare appare importante, anche per scongiurare equivoci interpretativi, il richiamo ai punti *a*) e *b*) di tale testo, specialmente il punto *a*) dove si dice che « le sentenze e i provvedimenti ecclesiastici possono essere delibati, cioè dichiarati efficaci, solo quando non siano contrari a ogni altra sentenza pronunciata dal giudice italiano », in quanto tale punto non è esplicitamente previsto dalla legislazione italiana, cioè dal nostro codice di procedura civile.

Per quanto riguarda la cosiddetta trascrizione tardiva, il rispetto della parità dei coniugi — mi inserisco nella polemica linguistica e terminologica che ha stimolato il collega Carraro — esige che essa venga limitata alla sola ipotesi in cui sia richiesta da entrambi.

Dopo i passi avanti, il passo indietro. E il passo indietro è costituito dal fatto che, mentre la penultima bozza avrebbe consentito la delibazione « quando risulta che sono state rispettate le norme del diritto canonico relative alle competenze del giudice, alla citazione e alla legittima rappresentanza e contumacia delle parti » — lasciando così irrisolta la questione di sapere se il giudice italiano può valutare direttamente il rispetto del diritto canonico — l'ultima bozza vincola l'apprezzamento del giudice italiano a quanto risulti dal decreto del superiore organo ecclesiastico di controllo. Si tratta evidentemente della Suprema Segnatura, ed è probabile che con ciò la Santa Sede abbia inteso significare che non si può discutere la buona fede di una così alta autorità ecclesiastica. Senonchè l'argomento non ci appare facilmente sostenibile in quanto le medesime considerazioni di rispetto dovrebbero applicarsi anche ai supremi organi stranieri laddove, ad esempio, la Francia non si sente per nulla offesa se, come avviene, il giudice italiano non si ritiene vincolato dalle risultanze della sentenza della *Court de Cassation*.

Un'ultima considerazione di carattere globale. A mio giudizio occorre tenere presente

l'interesse di quegli italiani che sono per così dire « consumatori » del regime delle nullità matrimoniali. Si fa solo una constatazione rilevando come la progressiva disgregazione del nostro sistema giudiziario si ripercuota in modo sempre più negativo sull'applicazione della legge sul divorzio che comporta una procedura a tempi sempre più lunghi sia per l'intasamento dei canali giudiziari, sia per gli ostacoli chiaramente ritardatari frapposti dalla più recente giurisdizione della Corte suprema (quali, ad esempio, quelli che derivano dalle sentenze della Cassazione che richiedono che i termini di separazione personale siano interamente trascorsi — e le relative procedure giudiziarie esaurite — prima che possa essere proposta la domanda di divorzio, e ciò in netto contrasto con i princìpi ispiratori della legge).

Ma, giacchè siamo sul piano più alto dei princìpi, mi si consenta, onorevoli senatori, di ricordare che proprio sulla questione della giurisdizione ecclesiastica vi fu fra il governo fascista e la Chiesa dell'epoca un baratto ispirato al più spregiudicato machiavellismo. Come appare dal rapporto del negoziatore italiano, Barone, pubblicato dal Biggini nella « Storia inedita della Conciliazione » (pp. 189 e 230 e sgg.), sino al febbraio 1928 la questione degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali non solo non era stata definita, ma era sembrato che lo Stato, pur riconoscendo gli effetti civili della celebrazione, esitasse a cedere il proprio potere e la propria sovranità circa la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio.

Di fronte alle insistenze vaticane per l'introduzione di un sistema che rispondesse pienamente alle concezioni del Concilio di Trento — condensate nel canone 1960 del « *Codex Juris Canonici* » sulla competenza esclusiva della Chiesa, anche giurisdizionale, relativa ai matrimoni dei battezzati — Mussolini venne consigliato dal Barone ad accogliere le richieste, cedendo sul punto in discussione, in vista della condiscendenza con cui Pio XI, rinunciando alle primitive richieste, aveva accettato l'attribuzione, a titolo di sovranità, di una porzione molto più esigua di territorio italiano. Mussolini accettò il consiglio: se era sensibile alle questioni territoriali non aveva ovviamente considerazione alcuna per i princìpi fondamentali dello Stato liberale. Uno Stato che gli era estraneo e che non era amato dalla controparte.

Ma questa Chiesa, onorevoli senatori, la Chiesa del Vaticano II, di Paolo VI, di papa Luciani e di Giovanni Paolo II, non è più la Chiesa di Pio IX, del Vaticano I e del concordatarismo ad oltranza di papa Ratti. È una Chiesa che non lancia più anatemi alla società civile, è una Chiesa che ha ritrovato nel Concilio tutti i suoi più profondi e nascosti fermenti spirituali, che ha saputo esorcizzare a tal punto le tensioni con i sistemi politici e le ideologie da arrivare, al suo più alto ma certo non al suo più « elastico » livello, il collegio cardinalizio, a scegliere un papa non solo non italiano, ma un papa che viene da quella Chiesa che come ha detto ad Assisi ora non è più del « silenzio », ma è una Chiesa che parla, che parla con il papa!

Ed io vorrei, con l'immenso rispetto che i laici hanno per l'altissimo significato religioso del papato, domandare direttamente alla Santa Sede quale vantaggio ad essa derivi dal mantenere una istituzione non solo superata nel tempo, ma screditata o discussa presso i veri cattolici dalla non sempre esemplare correttezza di alcune corti ecclesiastiche italiane. Parlo, è chiaro, dell'efficacia della giurisdizione ecclesiastica sulle nullità matrimoniali agli effetti civili in una forma, quale quella che i negoziatori ci presentano nella seconda e nella terza bozza, che consentendo senza alcun dubbio l'ingerenza dei giudici italiani nel merito delle sentenze ecclesiastiche toglie, anche agli occhi di noi laici, la necessaria dignità alle sentenze ecclesiastiche, che grandissima devono invece averne per i credenti ma nel foro interno, a livello delle coscienze!

Se il Pontefice potesse dare un segno della svolta avvenuta nella Chiesa con la sua elezione, anche questa revisione e *renovatio* del Concordato avverrebbe sotto il segno di quella « novità » che finora in tanti aspetti è mancata.

E veniamo alla scuola e all'insegnamento della religione. E devo premettere, contro i ritornanti equivoci, che la normativa oggi in vigore sull'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole deriva da due ordini distinti di fonti legislative. Alcune disposizioni sono contenute nel Concordato del 1929 e quindi sono norme pattizie bilaterali che implicano i processi che la Costituzione prevede per la revisione, altre sono dettate autonomamente dallo Stato in leggi e regolamenti unilaterali e trovano quindi il loro fondamento nell'autonoma sovranità dello Stato. In questo secondo ordine di fonti alcune norme sono peraltro attuative o applicative di disposizioni del Concordato, altre invece dispongono autonomamente, prescindendo da quanto stabilito nel Concordato; tipiche in tal senso le vigenti disposizioni che prevedono la possibilità per gli alunni che non desiderino l'insegnamento religioso di esserne esonerati con specifico riferimento alla legislazione scolastica generale del nostro paese.

Tutte queste distinzioni vanno tenute presenti quando si vuole affrontare la riforma del vigente regime dell'insegnamento religioso. Sia la prima, sia la seconda e terza bozza di revisione sono ispirate al criterio dell'inserimento nel nuovo testo concordatario di disposizioni bilaterali tali da disciplinare per intero la materia dell'insegnamento religioso nella scuola italiana. Il rischio è quello di venire a sostituire globalmente su base bilaterale il regime dell'istruzione religiosa che oggi la stessa legislazione del 1929 fonda sulla duplice base legislativa bilaterale e unilaterale, cioè per questa seconda parte ancorata a norme che trovano in realtà la loro origine esclusivamente nel diritto interno. Ora, almeno in via di principio, tali norme potrebbero essere modificate, prescindendo da ogni macchinosità pattizia (in senso più, non meno, liberale), attraverso i semplici procedimenti di riforma della legislazione interna: ho detto in via di principio.

Ma un altro equivoco va preliminarmente chiarito. Il Presidente del Consiglio nel dibattito del 1976 a Montecitorio ribadì, anche sulla base delle linee fornite dalla delegazione italiana sulla scorta del lavoro compiuto allora, in pochi mesi, per la verità, fra l'agosto e l'ottobre e quindi a tempo di primato rispetto ai tempi lenti e lunghi della trattativa concordataria nel suo insieme, ribadì — dicevo — che l'insegnamento della religione, oggi obbligatorio, diventerebbe pienamente facoltativo con le modifiche apportate dai testi predisposti dalle due delegazioni. Vi sarebbe stato cioè — parlo del 1976 — un ribaltamento della regola fino ad oggi seguìta, richiesta espressa di esonero dall'insegnamento, attraverso la disposizione che prevede la dichiarazione all'atto dell'iscrizione sulla volontà o meno di avvalersi dell'insegnamento religioso (prima bozza) o la richiesta da parte dell'autorità scolastica allo studente o ai genitori se intende o meno seguire i corsi di religione (seconda bozza) oppure il diritto di non avvalersi dell'insegnamento di religione che è contenuto nella terza bozza oggi al nostro esame, o terza bozza anomala.

In realtà la vigente normativa concordataria non dice nulla da cui possa dedursi che esista un obbligo per lo Stato di rendere obbligatorio l'insegnamento della religione. Non è solo l'opinione della dottrina giuridica più accreditata, da Jemolo a Talamanca al professor Pototschnig, ma è quanto può chiaramente dedursi dai lavori preparatori, dal tenore letterale dell'articolo 36 del Concordato, dalla mancanza di ogni denuncia da parte della Santa Sede per la violazione del Concordato delle norme tuttora vigenti sull'esonero dall'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole (articolo 23 della legge 28 febbraio 1930). E, aggiungiamo, dalla decisiva opinione dell'onorevole Moro che in sede di Costituente dimostrò che la possibilità di impartire l'insegnamento religioso solo a richiesta degli alunni era perfettamente compatibile (ho citato Moro, non ho citato nè Della Seta nè Calamandrei) con la piena applicazione dell'articolo 36 del Concordato.

Infatti, come molti dei senatori qui presenti ricorderanno, l'onorevole Moro si battè perchè venisse inserita nella Costituzione una norma così formulata: « Nelle scuole di ogni ordine, escluse quelle universitarie, lo Stato assicura agli studenti che vogliano usufruirne l'insegnamento religioso nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica ».

La proposta, è noto, non venne accolta perchè la si considerò assorbita dall'articolo 7, ma la proposta è di grande rilievo, perchè sta a dimostrare, avvalorata com'è dall'autorità altissima di cattolico e di giurista del proponente, che il capovolgimento della regola posta nel 1930 poteva tranquillamente essere proposto e accolto senza violare e senza modificare i Patti lateranensi.

Accettare il principio che l'insegnamento religioso sia facoltativo e pretendere che lo alunno che non voglia avvalersene debba dichiararlo formalmente è un'evidente contraddizione; equivale a creare una sorta di obbligatorietà e, direttamente o indirettamente, a schedare i non credenti o i non praticanti o i cattolici che contestano l'insegnamento ufficiale, che, almeno fino a pochi anni fa, non erano una piccola zona della società italiana; equivale a creare una norma che rischia di cadere di fronte alla Corte costituzionale per contrasto con i princìpi supremi di libertà.

Il Concordato, onorevoli senatori, non è la sede idonea per disciplinare un rapporto che si stabilisce fra lo Stato e gli alunni interessati o meno all'istruzione religiosa; questa è materia che attiene unicamente all'ordinamento scolastico e quindi al diritto interno dello Stato italiano. Il Concordato si deve limitare — come fa, del resto, il testo concordatario in vigore — a disporre che lo Stato renda concretamente possibile l'insegnamento religioso per coloro che vogliono usufruirne. Il meccanismo per la dichiarazione di questa volontà è materia di piena spettanza della sovranità dello Stato, e deve essere studiato ed attuato nel quadro della ristrutturazione del sistema scolastico (e in relazione alle aree opzionali lasciate alla libera disponibilità degli alunni).

Quanto alla sostanza delle norme proposte nelle successive bozze di modifica del Concordato, vorrei ricordare che, in una tavola rotonda promossa dalla rivista « Città e Regione » nel luglio 1977, fra gli esperti designati dalle segreterie dei partiti costituzionali, nessuna voce, che non fosse sostanzialmente critica e di radicale dissenso, si è levata ad appoggiare le formulazioni approvate dai delegati italiani e vaticani. Anche l'esperto del suo partito, onorevole Presidente del Consiglio, l'onorevole Giancarlo Tesini, ha affermato che la norma proposta nella seconda bozza, che per alcuni aspetti era anche migliore di quella della terza (parlava di « avvalersi o meno » contro il successivo « diritto di non avvalersi ») « costituisce una vera e propria discriminazione all'interno della scuola di tutti, avverandosi così una specie di schedatura religiosa effettuata all'atto dell'iscrizione dell'alunno il quale dovrebbe dichiarare la volontà di avere detto insegnamento ».

Aggiungerei che dal punto di vista costituzionale il primo paragrafo dell'articolo 9 della terza bozza è di gran lunga migliore di quello della prima e della seconda, che finiva per modificare silenziosamente il dettato della Costituzione (articolo 33) per la ambiguità che lasciava l'omissione del riferimento alla specifica prescrizione costituzionale sulla libertà di istituire scuole « senza oneri per lo Stato ». È molto migliore, e ne prendiamo atto, la terza bozza, ma essa ancora non chiarisce pienamente l'equivoco sorto alla Camera sulla parità di trattamento fra scuole gestite da enti ecclesiastici e scuole gestite da enti non dipendenti dallo Stato e da enti pubblici.

Anche in questa bozza è rimasto il pleonastico riconoscimento del valore della cultura religiosa, di cui non è portatrice soltanto la Chiesa cattolica, e che potrebbe suonare, così formulato, antistorica e certo non voluta svalutazione della cultura e della morale laiche, così intimamente legate al crociano « non possiamo non dirci cristiani ».

## Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* SPADOLINI). Quanto alla formula della seconda bozza che per le scuole elementari prevedeva l'esonero degli alunni i cui genitori dichiarassero di provvedere direttamente alla formazione religiosa dei figli, è superfluo ricordare che trattasi di norma anche in questo caso già presente nel nostro ordinamento giuridico, addirittura norma dalla chiara paternità gentiliana. E la richiesta, come già si è accennato, da parte dell'autorità scolastica allo studente o ai genitori se intende seguire i corsi di religione nella scuola post-elementare, pur con l'aggiunta costituzionalmente superflua che la scelta operata non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione, non elimina la sostanziale violazione di tutta una serie di princìpi costituzionali fondamentali in materia di libertà di coscienza, una libertà che in ogni caso andava riconosciuta anche ai maestri elementari. Una libertà che deve portare al superamento di ogni confessionismo nella scuola, non a caso uno degli elementi più significativi e tipizzanti dell'alleanza fra trono e altare, rivisitata *sub specie* nazionalfascista.

Non è forse vero che la Spagna, per esempio, un paese più intransigentemente cattolico del nostro, sta abbandonando la stessa struttura del vecchio Concordato per una serie di accordi parziali intonati alla nuova linea del pontificato e delle comunità ecclesiali?

È con soddisfazione, pertanto, che i repubblicani hanno visto cadere in questa terza bozza ogni ingiustificata distinta regolamentazione della materia per ogni grado, ordine e tipo di scuola dei propri figli e prevedere un'unica regolamentazione della materia per ogni grado, ordine e tipo di scuola pubblica. Rimane peraltro, a nostro giudizio, l'ancora evidente contraddizione fra il pur proclamato rispetto della libertà di coscienza e la sostanziale obbligatorietà dell'insegnamento, quale giuridicamente deriva dalla qualificazione di materia ordinaria apposta all'insegnamento stesso (e noi preferiremmo nettamente che si parlasse di materia autonoma) e soprattutto dalla prevista garanzia della possibilità di non avvalersi dell'insegnamento di religione.

Come ci ha insegnato Jemolo nei suoi indimenticabili « Problemi pratici della libertà », a nulla valgono le formule giuridiche quando le statistiche ci dicono che, ben al di là di una effettiva partecipazione, è praticamente nulla oggi la richiesta di esonero, se si tolgono alcune classi di diciottenni, nella realtà delle nostre scuole.

In altri termini, signor Presidente, la formula che ella ci propone anche in questa terza stesura non modifica nella sostanza la situazione attuale dell'articolo 36 del Concordato lateranense, in quanto pone nel testo concordatario — come si è già detto — il meccanismo dell'esonero oggi autonomamente previsto dalla legge dello Stato, sempre modificabile con altra legge ordinaria interna ed unilaterale dello Stato stesso, senza che ne risulti violato il dettato del Concordato vigente, come dimostrò alla Costituente l'onorevole Moro e più di recente hanno dimostrato i più illustri studiosi dell'argomento, da Jemolo a Pototschnig a Talamanca.

Noi riteniamo quindi, per concludere su questo punto, che la norma dell'articolo 9 vada decisamente emendata, con la precisa indicazione della facoltatività piena dell'insegnamento, dalle materne alle superiori, e senza l'indicazione di alcun meccanismo di richiesta o di esonero che deve rimanere, come è ora, di piena ed autonoma disponibilità legislativa dello Stato, trattandosi di materia, la scuola pubblica, di totale riferimento alla indipendenza e sovranità dello Stato che è stata addirittuta riconosciuta *in limine* nel testo di revisione dalla Chiesa

stessa. Se una presenza religiosa dei cattolici e dei credenti in altre fedi (ed è giusto aver abbinato la trattativa per la revisione del Concordato con quella con le altre confessioni metodiste e valdesi e con la confessione ebraica) deve rimanere nella scuola italiana, questa non può che essere una presenza volontaria, non imposta, una presenza legata alla richiesta di coloro che vogliono usufruire dell'istruzione religiosa, istruzione che deve essere direttamente gestita in piena libertà non dallo Stato ma dalle singole confessioni religiose, senza mortificanti e intollerabili controlli statali, residuo estremo di quella concezione giurisdizionalista che ben esprimeva la locuzione « polizia ecclesiastica » adoperata per indicare l'insieme della legislazione di controllo sulla Chiesa (ed è da salutare con soddisfazione che tutte le norme giurisdizionaliste siano cadute nel nuovo Concordato): in omaggio al binomio fra libertà e religione, che Manzoni giudicava inscindibile, che animò tutta la generazione cattolico-liberale del Risorgimento. La Repubblica democratica, onorevoli colleghi, non può essere in nessun caso e in nessun momento uno Stato teologo.

Dalla scuola ai beni culturali: « Arte e storia » si intitola, con qualche fedeltà al mondo antico (il mondo delle belle arti, primo, patetico ramo che la nostra legislazione tutela), il dodicesimo articolo della nuova più stringata bozza di Concordato. Ed è certo questo un grande capitolo in cui si deve inserire una più organica ed efficiente collaborazione tra poteri statali e poteri ecclesiastici, nell'osservanza di norme che non possono essere che uniche, rimesse a quell'organo consultivo nazionale dei beni culturali in cui la presenza dei rappresentanti alla Santa Sede è stata riconosciuta adeguatamente.

Al di là dell'opportunità, che è tutta da verificare in questo settore (riprendo anche qui uno spunto dal collega Bufalini) di commissioni paritetiche, è necessario procedere d'intesa sia per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico di proprietà ecclesiastica nell'ambito della Repubblica, sia per la conservazione e consultazione degli archivi ecclesiastici, frammento di una storia che per tanta parte è comune negli intrecci e nelle contrapposizioni secolari, disseminati nel nostro paese.

Anche questo è un campo di intesa che va ben al di là delle garanzie formali del nuovo Concordato, che si affida alla coscienza popolare, alla coscienza collettiva oggi diversamente orientata e mobilitata in tutta l'area della difesa di un patrimonio sentito nuovamente come patrimonio di tutti, come dato caratterizzante della nostra stessa identità nazionale.

Quanto ai tempi della definitiva rielaborazione concordataria, certo ormai orientata verso il suo sbocco decisivo, condividiamo quanto ha detto in quest'Aula il collega Bufalini. Crediamo che esistano le condizioni per una fase conclusiva, nella quale ogni componente parlamentare possa far sentire il peso della sua opinione per i problemi che attendono una migliore chiarificazione, un ulteriore approfondimento o per quelli che potessero insorgere nelle ulteriori trattative fra le due delegazioni, in quanto si tratta di materia, questa del Concordato, abbastanza fuori dell'ordinario rispetto anche ai normali trattati internazionali che sono stati citati con tanta abbondanza e in qualche caso con tanta facilità in quest'Aula. È una materia fin dal principio e in particolare dalla ripresa del 1976 connessa, per volontà del presidente del Consiglio onorevole Andreotti, al coinvolgimento e alla collaborazione del Parlamento in forme che la stessa formula e logica dell'emergenza, quando non sottintende, comanda.

Undici anni fa uno dei firmatari del primo ordine del giorno per la revisione, l'allora segretario del Partito repubblicano, l'amico La Malfa, osservava al termine di quella storica giornata del 5 ottobre 1967: « conosciamo il punto di partenza ma non conosciamo il punto di arrivo ».

Lavoriamo tutti, onorevoli colleghi, pur nella diversità degli apprezzamenti e dei giudizi, perchè il punto di arrivo sia rappresentato da un Concordato talmente trasformato e ristrutturato da assomigliare, al di là delle sue lontane origini storiche, ad un primo decisivo passo sulla via della separazione nella libertà, in quella libertà religiosa sacra

alla tradizione risorgimentale non meno della scuola democratico-repubblicana che della scuola liberale e cattolico-liberale. La tradizione che unisce Mazzini e Manzoni, la tradizione che fa dello Stato moderno, per dirla col nostro Jemolo, la casa comune per credenti e non credenti. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

B A S S O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che non troverete eccessivo che, dopo gli interventi, densi di elevato pensiero, dei colleghi La Valle e Gozzini, anche un terzo membro della Sinistra indipendente prenda la parola. La varietà e la libera espressione delle opinioni è una ricchezza del nostro Gruppo e così può accadere che quando il tema in discussione investe la coscienza civile, etica, umana, anche chi, come me, è piuttosto propenso in questa Aula al silenzio si decida a prendere la parola a titolo — lo sottolineo — personale. Assistendo tra ieri e oggi solo in parte, e me ne scuso con i colleghi che non ho ascoltato, a questo dibattito avevo l'impressione che una fantascientifica macchina del tempo fosse intervenuta a far ruotare indietro la storia per riportarci a tempi passati, perchè la discussione che stiamo facendo è una discussione che avremmo dovuto fare oltre trent'anni fa, quando si votò l'articolo 7. Io ricordo che quando la proposta di quello che poi divenne l'articolo 7 fu affacciata nella prima sottocommissione della Costituente di cui facevo parte pubblicai sull' « Avanti! », giornale del mio partito di allora, un articolo in cui appunto dicevo: se si vuole introdurre nella Costituzione questo articolo (noi eravamo contrari ma ci poteva essere e ci fu una maggioranza) che garantisca una tutela costituzionale al Concordato, non può essere per questo Concordato fascista che è — come è stato poi riconosciuto — in antitesi con la Costituzione: il Concordato deve essere riveduto. La risposta autorevole che ebbi fu, da parte democristiana: noi abbiamo la forza e quindi facciamo il diritto.

Dietro a quella risposta stava allora la figura di un papa che davvero credeva di poter mandare indietro la macchina del tempo e sognava di poter indossare le vesti teocratiche di Bonifacio VIII o forse addirittura di poter trovare la forza di un papa Ildebrando di lanciare scomuniche. Quale fosse allora l'atteggiamento del Vaticano, di quel papa, vorrei ricordarlo con le parole di uno dei suoi successori, allora suo collaboratore, monsignor Montini, che in una lettera inviata proprio in nome del papa a monsignor Gilla Gremigni in occasione del convegno dell'Azione cattolica a Roma del 24-29 aprile 1945 invocava la dottrina della Chiesa non solo come « freno alle ingiuste e incomposte competizioni di classe », ma altresì come « indispensabile garanzia di ordine e di pace ». Sono parole che abbiamo poi sentito molte altre volte su altre bocche.

L'articolo 7 fu così approvato ed il Concordato entrò nella Costituzione nella formulazione che aveva avuto nel 1929 e, a mio giudizio, ha pesato per molti anni in senso negativo sulla nostra vita, perchè ha permesso in anni passati, all'epoca di questo pontefice, ma non solo di questo pontefice, di giustificare le ingiustificabili pretese della Chiesa a privilegi in ogni campo, dalla censura teatrale, cinematografica a privilegi fiscali, permettendo anche, purtroppo, negli anni '50 persecuzioni contro gli acattolici, che costituirono una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana.

Tuttavia noi laici non disarmammo e continuammo la battaglia nel paese. Sapevamo che nessuna potestà nè civile nè religiosa può arrestare il flusso della storia, può arrestare i processi di crescita e di maturazione della coscienza umana.

Ho riletto poche settimane fa, in questa piccola antologia delle battaglie civili negli ultimi trenta anni combattute sul « Mondo », un mio articolo del 1956 dal titolo significativo: « Una società di maggiorenni ». La tesi che vi sostenevo allora era che per quella che si chiamava la pace religiosa, cioè la soluzione del problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, non sarebbe mai stato sufficiente uno strumento giuridico soltanto, ma che la vera strada passava attraverso

quella che si riteneva dovesse essere una maturazione civile e democratica nella coscienza dei cattolici. Ritenevo allora che i cattolici, in quanto obbedienti anche sul terreno politico alla Chiesa, si comportassero su questo terreno come minorenni e chiamavo appunto società di maggiorenni quella in cui anche i cattolici avrebbero potuto sentirsi, come tutti gli altri, cittadini dello Stato, difensori dello Stato e della democrazia.

Fu in questo spirito che quando nel 1965 credetti che il Concilio avesse contribuito a far maturare i tempi, presentai una mozione alla Camera in cui chiedevo la revisione del Concordato. La mozione, presentata all'inizio del 1965, fu discussa quasi tre anni dopo, alla fine del 1967. Essa diede luogo ad un voto che mise in moto il meccanismo di revisione che ora ci porta a questa discussione. Quando fu presentata, la mozione fu accolta dallo scetticismo generale perchè parlare di revisione era giudicato un'utopia. Quando si giunse alla discussione, tutti i partiti si accorsero che il paese aveva camminato molto di più di quanto essi pensassero, per cui tutti furono in favore di una revisione.

Ma in questo paese i privilegi sono duri a morire ed i problemi si affrontano solo quando la mancata soluzione ha già provocato dei danni molto spesso irrimediabili. E quindi ci sono voluti ancora undici anni dal voto del 1967 per arrivare a discutere questo testo che mi auguro non sia ancora il testo definitivo.

Il professor Alberigo, un illustre storico della Chiesa, in una relazione tenuta ad un convegno a Bologna nel febbraio dell'anno scorso, commentando quella nostra discussione in Parlamento del 1967, scrisse: « In questo contesto è utile analizzare più da vicino l'atteggiamento del Gruppo democristiano, massimo sostenitore della mozione approvata. Tale atteggiamento presenta anomalie interessanti e significative. Infatti l'unico parlamentare democristiano che interviene nel dibattito è l'onorevole Gonella il quale, però, non è firmatario della mozione. Ma quel che più conta è che Gonella dedica il suo ampio e dotto intervento a non dire quasi nulla e in ogni caso non parla a favore della mozione che neppure ricorda. Secondo lui il punto centrale, ieri ed oggi, è sempre l'esigenza della pace religiosa. Ma il fatto stesso che eviti di tematizzare tale esigenza mostra come Gonella intende ridurre al minimo l'impatto del Concordato con l'evoluzione storica ».

Non so se il collega Gonella possa riconoscersi in questo giudizio che dà il professor Alberigo; ma probabilmente fu proprio in virtù di un giudizio analogo che il presidente Leone incaricò l'onorevole Gonella di presiedere la commissione che doveva fare le proposte per una eventuale revisione.

Sta di fatto che queste trattative — studi della commissione Gonella prima e poi successive trattative con il Vaticano — si sono trascinate per molti altri anni per cui abbiamo avuto finora tre testi, il che significa perlomeno, poichè ogni testo appare migliorativo rispetto al precedente (anche se alcune clausole di questo terzo testo a me sembrano peggiorative del secondo), che la Chiesa era disposta ad andare molto più avanti di quanto proponesse allora la commissione e di quanto abbia successivamente richiesto, che pure ogni volta ci veniva presentato come una grande conquista, come il massimo ottenibile. Il primo testo non presentava quasi nessuna modifica di sostanza, neppure la rinuncia alla religione cattolica come religione ufficiale. Questa fu una conquista del secondo testo; ma in realtà era solo il riconoscimento di una conquista che il popolo italiano aveva fatto da sè con il *referendum* del 2 giugno e con la Costituzione repubblicana. La Chiesa in realtà in quel secondo testo non dava assolutamente nulla; mancava il *do ut des*, mancava il carattere fondamentale di ogni patto tra uguali che è uno scambio di equivalenti. In un breve commento che scrissi allora, io potevo sintetizzare così questo secondo testo: « Nella nuova bozza lo Stato riconosce, garantisce, assicura diritti e privilegi alla Chiesa senza contropartite ». E citavo: « Articolo 1: La Repubblica italiana riconosce...; articolo 1/3: La Repubblica italiana riconosce...; articolo 2: La Repubblica italiana garantisce...; articolo 4: I sacerdoti, i diaco-

ni, i religiosi sono esonerati...; articolo 5: Gli edifici di culto non possono... La forza pubblica non potrà...; articolo 5/2: L'autorità civile terrà conto...; articolo 6: Lo Stato riconosce...; articolo 7: La Repubblica italiana riconosce...; articolo 8: Sono riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni canonici...; articolo 9/1: La Repubblica italiana garantisce...; articolo 9/2 La Repubblica italiana assicura...; articolo 10/1: I titoli conferiti dalle facoltà ecclesiastiche sono riconosciuti...; articolo 10/2: Lo Stato riconosce...; articolo 11/1: Lo Stato assicura...; articolo 11/2: Lo Stato assicura...; articolo 11/3: Lo Stato garantisce... ». Credo che dopo questo elenco potessi legittimamente concludere che sembrava un trattato di vassallaggio e non un Concordato.

Le cose non sono molto avanzate nel nuovo testo. La novità più importante potrebbe essere l'articolo 1 nel quale Chiesa e Stato riconoscono reciproche indipendenza e sovranità, ciascuno nel proprio ordine.

Ma che cosa significa questo riconoscimento da parte della Chiesa della sovranità dello Stato e dell'indipendenza dello Stato? Significa che la Chiesa rinuncia ad interferire, attraverso le autorità religiose, siano il papa, i vescovi, i sacerdoti e tutte le organizzazioni che beneficiano dei privilegi concordatari, nella politica dello Stato italiano? Che essa si impegna a rispettarne la sovranità? A non abusare dell'autorità religiosa per vincolare il voto dei fedeli in un *referendum* o in un'elezione? Se questo è il significato deve essere detto chiaramente, ma se così non fosse l'articolo sarebbe puro *flatus vocis* perchè non vi sono altri modi per riconoscere e rispettare l'indipendenza e la sovranità dello Stato nel proprio ordine.

E non ditemi che la politica è l'arte del possibile e che è prova di realismo riuscire ad ottenere tutto quello che si può ottenere. La storia non cammina soltanto con i trattati ed i rescritti dei potenti, ma con il passo degli uomini, con lo sviluppo della coscienza umana. Gli uomini sono andati ormai molto più in là di quello che stiamo discutendo ora in quest'Aula. Oggi è sempre più diffuso tra i laici il sentimento che il Concordato è una umiliazione per lo Stato e tra i cattolici è diffuso il sentimento che sia una umiliazione per la stessa Chiesa.

Ecco perchè fin dal 1972, quando era chiaro che le trattative si svolgevano con un ritmo troppo lento e che la revisione sarebbe arrivata in ritardo, io presentai alla Camera una proposta di legge costituzionale per modificare l'articolo 7. Il minimo che oggi si possa chiedere, che questo Parlamento possa chiedere, se si vuole ancora mantenere in vita il Concordato, è perlomeno di liberare lo Stato dal vincolo, che la Chiesa non ha, di non poter denunciare, se lo ritenga, un giorno il Concordato. Noi abbiamo questa situazione anomala dei due contraenti per cui la Chiesa è libera di rinunciare in qualunque momento al Concordato, mentre lo Stato si autovincola con una norma costituzionale. Occorrerebbe almeno ristabilire la parità ed arrivare ad una nuova formulazione dell'articolo 7, il che sarebbe il minimo che si dovrebbe fare. E questo può farlo il Parlamento. Solo in queste condizioni di dignità la Repubblica potrebbe apporre la propria firma al Concordato. Sono del resto sicuro che se una discutibile sentenza della Corte costituzionale non avesse impedito lo svolgimento del *referendum* sulla legge di applicazione, quel *referendum*, come è accaduto per altri, avrebbe mostrato che la coscienza popolare non corrisponde a quello che i partiti spesso riflettono in Parlamento. Sarebbe grave se la Repubblica si vincolasse oggi ancora con un Concordato, neppure nuovo, ma che è una semplice modifica del Concordato fascista che per molti italiani e per molti cattolici, anche per De Gasperi, costituì e costituisce ancora oggi una ferita bruciante.

Ho fiducia che il Parlamento italiano raccolga queste voci e comunque sono certo che non sarò il solo a continuare questa battaglia che, sia ben chiaro, non ha nulla di comune con battaglie anticlericali, ma vuole essere un dialogo continuo con il mondo cattolico per sollecitare la maturazione di quella coscienza laica e moderna che fuori d'Italia avanza ogni giorno.

Per questa battaglia vorrei fare prima di tutto un appello ai compagni socialisti. Quando l'articolo 7 fu votato, io ero segre-

tario generale del Partito socialista e ricordo che allora ci fu la quasi unanimità del Partito nel respingere questo articolo. Spero che i compagni socialisti non abbiano dimenticato la coscienza laica che li animava trent'anni fa, che ad essa siano rimasti fedeli e siano pronti ad una battaglia laica e di autonomia dello Stato. Lo stesso devo dire, spero, dei socialdemocratici, dei repubblicani e dei liberali.

Vorrei rivolgermi anche ai compagni comunisti. Come ho già detto, nella qualità di segretario generale del Partito socialista, ebbi una serie di colloqui con il compagno Togliatti prima che si arrivasse al voto. Allora l'uno e l'altro dei due cercava di persuadere l'altro partito della validità della propria tesi. Ho un ricordo molto vivo di quei colloqui. Ricordo le preoccupazioni di Togliatti, ricordo però anche che egli aveva chiara coscienza che quel voto non era una cosa facile da far accettare al partito, tanto che ci fu alla Costituente un grande umanista del Partito comunista, Concetto Marchesi, che chiese, insieme, credo, ad un altro deputato, ed ottenne l'autorizzazione a non votare. Altri la chiesero e non la ottennero per disciplina di partito. Ricordo che la principale preoccupazione di Togliatti in quell'occasione era di stabilire l'unità con le masse cattoliche ed era una preoccupazione legittima. Non ero però d'accordo sulla strada da seguire. Secondo me il compagno Togliatti sottovalutava — se posso così esprimermi — la capacità dinamica della storia di cambiare i dati della situazione. Perciò accadde che nel breve periodo quel voto comunista a favore dell'articolo 7 non diede risultati perchè proprio poche settimane dopo fummo cacciati dal Governo, comunisti e socialisti assieme.

Certamente, nel lungo periodo si è stabilita una collaborazione tra comunisti e cattolici, ma ciò è avvenuto in un momento in cui nella coscienza delle masse questo problema è ormai superato. Oggi la discussione sul voto di trent'anni fa all'articolo 7 appartiene agli storici, ma a voi, compagni comunisti, compete la grande responsabilità di contribuire in senso positivo al processo storico, realizzando l'incontro con le masse cattoliche, che tutti vogliamo, non sulle posizioni più arretrate, bensì su quelle che segnano il progresso.

Il mio appello più appassionato va ai cattolici perchè non è contro di loro, ma con loro che vorrei fosse percorsa questa strada. Certo, il ricordo di un tempo in cui gli uomini, almeno in questo mondo occidentale, erano tutti cattolici e tutti ubbidivano alla Chiesa, un tempo in cui la vita della società civile era ritmata dalle funzioni religiose, i pittori dipingevano solo scene sacre e le vite dei santi, la « Legenda aurea » del mio illustre concittadino, beato Jacopo da Varagine, era tra i libri più letti del Medioevo, un tempo in cui una scomunica di Gregorio VII poteva obbligare un imperatore a umiliarsi a Canossa, questo ricordo, forse questa nostalgia, è presente in certe gerarchie della Chiesa cattolica e soprattutto della Curia romana. Ma tutto ciò accadeva in tempi nei quali questi sentimenti erano effettivamente radicati nella coscienza degli uomini perchè la religione, sia come rito che come fede, era parte integrante della vita dell'uomo.

Sono passati dei secoli, è passata la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, la rivoluzione scientifica e ormai da due secoli la Chiesa si dibatte tra il rifiuto di accettare i risultati del processo storico e la necessità di subirli, tra il sogno della restaurazione teocratica, della tesi, secondo la nota, vecchia formula di monsignor Dupanloup, e l'adattamento all'ipotesi, alla conciliazione con la società moderna, ancora orgogliosamente rifiutata da Pio IX, al *ralliement* di Leone XIII, fino al grande abbraccio con il mondo, di Giovanni XXIII e del Concilio.

Anche se l'atteggiamento successivo della Chiesa l'ha smentita nei fatti, la grande parola conclusiva del Concilio, « la Chiesa non chiede privilegi, ma libertà », rimane la parola d'ordine delle nuove generazioni cattoliche, soprattutto nei popoli che emergono da secoli oscuri di oppressione. Ed è la parola d'ordine che un giorno la Chiesa dovrà fare propria.

Così come il predominio della Chiesa ha potuto vivere finchè era radicato nella co-

scienza degli uomini, così oggi questa libertà della Chiesa può essere assicurata non da labili strumenti pattizi che le vicende politiche potrebbero in qualunque momento travolgere, ma dalla coscienza democratica, dalla maturità civile degli uomini, siano essi laici o cattolici. Tutte le libertà che la Chiesa ha il sacrosanto diritto di rivendicare, sono inscritte nella nostra Costituzione repubblicana indipendentemente dall'articolo 7, e sono inscritte nella Costituzione perchè sono nella coscienza, alla quale alla lunga nessuna imposizione può essere fatta. Abbarbicandosi a un passato che è morto, la Chiesa rischia il suo prestigio. Qualcuno potrebbe obiettarmi: a quale titolo tu ti preoccupi del prestigio della Chiesa? Ho detto molte volte, nel corso delle innumerevoli discussioni che facciamo da oltre trent'anni, che considero la dimensione religiosa come di grande importanza per la vita dell'umanità, che considero il momento religioso come un momento essenziale della vita di centinaia di milioni di uomini e che non posso essere indifferente nè a questi uomini nè a tutti coloro, fra cui sono anch'io, che con essi hanno quotidiani rapporti.

Recandomi un mese fa in America latina, la mia prima visita è stata la visita a un cardinale e dopo di lui ho incontrato altre autorevoli personalità cattoliche e ho avuto conferma che sta nascendo in America latina una Chiesa nuova. Quando dalla cattedra di teologia dell'università di Lima il mio illustre amico padre Gutierres insegna che, siccome Dio per parlare agli uomini si è fatto uomo, la storia degli uomini è la vera rivelazione di Dio, forse dirà cosa che non piace alle supreme gerarchie ecclesiastiche ma che è profondamente sentita dalle masse, tenute da sempre ai margini della umanità e che interpretano oggi la parola di Cristo come il diritto di ciascun uomo a conquistarsi la piena dignità che compete a chi pensa di essere creato ad immagine e somiglianza di Dio. Quando al vescovo venuto in visita che, vedendo nella sala parrocchiale una croce nuda, gli chiede: « E Cristo dov'è? » il parroco Gabriel Diaz risponde: « È in strada, è ciascuno di noi », forse farà dispiacere al suo vescovo (non a tutti i vescovi dell'America latina), ma dice proprio quello che sente istintivamente non solo il semplice contadino del *Nordeste* brasiliano o delle *pampas* argentine o delle Ande cilene, peruviane o boliviane, ma anche i più illustri e più colti cattolici di quel continente. Quando numerosi sacerdoti e religiosi sono rinchiusi e torturati nelle carceri delle dittature latino-americane insieme con militanti comunisti, socialisti e democratici, muore una vecchia Chiesa che si era appoggiata ai potenti e una nuova ne nasce che raccoglie il messaggio di Giovanni XXIII che la sollecitava a guardare fiduciosa « ad un nuovo ordine di rapporti umani », a vedere « su tutta la superficie della terra, al di là di tutte le frontiere, volti di fratelli, volti di amici », e la invitava ad ancorare la religione nel cuore delle masse anzichè nella forza del privilegio e del potere politico.

Io confido che il nuovo Papa andrà tra poche settimane al grande sinodo della Chiesa latino-americana a Puebla e sentirà anche la voce di questa Chiesa. Ma non è soltanto una voce lontana, se proprio negli scorsi giorni, a quanto ho letto sui giornali, i vescovi della Spagna, i vescovi di una Chiesa che era fino a pochi anni fa tra le più tradizionaliste e le più retrograde, hanno deciso alla quasi unanimità di rinunciare a tutti i privilegi concordatari. Un autorevole giornale, commentando il dibattito di ieri in quest'Aula, diceva stamani che l'utopia dell'abrogazione del Concordato era rimasta fuori dell'Aula. Ebbene, io non ho timore di confessare questa utopia, come non ho timore di confessare l'utopia del socialismo, come non ho timore di confessare l'altra utopia, la più grande e la più pericolosa, che tutti gli uomini, come è scritto nella nostra Costituzione, avranno un giorno su questa terra pari e piena dignità sociale, saranno da tutti considerati fini e non strumenti del potere altrui.

Rileggevo pochi giorni fa, tra un viaggio in Brasile e un viaggio in Giappone, dove andavo ad inseguire ovunque queste mie utopie, le epistole di Paolo su cui avevo lungamente meditato cinquant'anni fa quando preparavo la mia tesi di laurea in filosofia, e come sempre mi colpivano le sue parole

là dove ammonisce che con il Vangelo non vi sarebbero stati più nè giudei nè gentili, nè greci nè barbari. Vorrei citare a memoria — chiedo scusa se sbaglio — l'epistola ai colossesi, dove dice appunto: qui non c'è nè greco nè giudeo, nè circoncisione nè incirconcisione, nè barbaro nè scita, nè liberi nè schiavi, c'è Cristo in tutti.

È forse utopia lottare, anche se purtroppo non si ha la forza di Paolo di Tarso, per preparare un'umanità in cui essere cattolici o protestanti, cristiani o ebrei, musulmani o buddisti, credenti o atei non debba più costituire per nessuno nè motivo di persecuzione, nè titolo di privilegio? (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ariosto. Ne ha facoltà.

* ARIOSTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio tranquillizzare il Presidente del Consiglio: sarò breve, anche perchè è difficile, per non dire impossibile, apportare un contributo originale o anche sufficientemente importante a questo dibattito che è stato, con sorpresa di alcuni se non di tutti, ampio e approfondito ed ha registrato interventi acuti e appassionati, alcuni addirittura enciclopedici, che oltre che ad una « vivisezione » delle questioni di merito ci hanno portato a vivere, in un certo senso a gustare, la storia e le vicende dell'intrecciarsi e dello sciogliersi di rapporti (quelli tra Stato e Chiesa) nei quali si riflette buona parte della nostra vita nazionale, dall'unità ad oggi.

Non ripercorrerò, pertanto, le strade così egregiamente seguite da altri colleghi e mi limiterò ad esporre i motivi per i quali diamo un giudizio nel complesso positivo sul testo degli accordi, così come risulta dopo gli emendamenti che sono stati concordati tra la delegazione italiana e quella della Santa Sede.

Va premesso — e sottolineiamo questa premessa — che come socialisti democratici, e appunto perchè tali, comprendiamo il grande valore del messaggio cristiano, al quale non può non ispirarsi il socialismo della libertà e della dignità dell'uomo, e sappiamo anche valutare la posizione che la Chiesa cattolica ha assunto nella difesa non soltanto della pace, ma anche della libertà dell'uomo e della sua dignità.

Siamo fermamente convinti che un'esigenza non solo dello Stato democratico ma anche di una Chiesa che riconosce il fondamentale principio della libertà di coscienza è la abolizione di qualsiasi residuo di privilegi e di limitazioni collegati alla logica di uno Stato autoritario e di una Chiesa preconciliare. Nello stesso tempo affermiamo che è interesse anche dello Stato democratico regolare di comune accordo le materie che definiamo miste e riaffermare in coerenza al principio del pluralismo il reciproco rispetto di due ordinamenti primari quali lo Stato e la Chiesa.

Ieri, sul quotidiano della mia parte politica, veniva espresso l'augurio che questi accordi abbandonassero il nome di « Concordato », che per noi richiama il 1929 ed il fascismo e per la Chiesa impersona un periodo politico che ha dato luogo a conseguenze almeno parzialmente infauste per la stessa vita religiosa e che avvenimenti successivi e Concilio vaticano II hanno superato. È un auspicio, se vogliamo, un po' comprensibilmente retorico perchè quello che conta è la sostanza. E se questa, come noi pensiamo, è buona, resti pure il vecchio nome se esso torna a vantaggio della pace religiosa e suona come atto di rispetto e di comprensione verso il mondo cattolico.

Dicevamo « nella sostanza »: per noi non si può negare che il nuovo testo si iscrive in modo abbastanza soddisfacente nel sistema democratico della nostra Costituzione e ci sembra assai conforme alle ispirazioni che guidano o ispirano oggi la Chiesa.

In particolare ci paiono abbastanza soddisfacenti le innovazioni apportate in materia matrimoniale laddove è prevista, per l'efficacia civile delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, la delibazione della corte d'appello con il richiamo alla normativa vigente per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

In materia di insegnamento religioso, il diritto della Chiesa di istituire e gestire libera-

mente scuole di ogni ordine e grado è riconosciuto in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, esattamente nei termini previsti dalla Costituzione. È formulato in modo più chiaro e soddisfacente il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione nelle scuole statali. C'è poi la materia degli enti ecclesiastici che è una materia spinosa e resta tale; ma noi riteniamo che sia stato più saggio che opportuno rimetterla ad una commissione mista nella quale ovviamente è augurabile che la rappresentanza statale difenda validamente le ragioni dello Stato laico e democratico e quella della Santa Sede abbandoni anacronistiche pretese di privilegi.

Onorevole Presidente del Consiglio, mi permetto di suggerire qualche ritocco, sulla cui importanza mi intratterrò dopo, al nuovo testo concordato tra le due delegazioni. All'articolo 9, n. 2, sempre a mio giudizio, va soppresso il « tuttavia » nella frase che suona: « Nel rispetto della libertà di coscienza è tuttavia garantito a tutti il diritto di non avvalersi dell'insegnamento predetto ». Che significa quel « tuttavia »? Evidentemente gli estensori hanno dimenticato il significato almeno parzialmente avversativo di questa parola; pertanto ne suggerisco la soppressione. Sopprimerei anche il successivo inciso: « il libero esercizio di tale diritto non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione » poichè mi sembra aberrante che sia pure per escluderla possa soltanto ipotizzarsi una discriminazione del genere. Penso che sia stato uno svarione, non drammatico, degli estensori di questo emendamento. Sempre allo stesso articolo, al numero 3, all'ultimo periodo non mi piace il termine « esonerati » che suona come benevola concessione dell'autorità. Si dovrebbe dire: il detto insegnamento è svolto dagli insegnanti di classe (e attenzione perchè qui ci caliamo nel mondo dell'insegnamento che è ipersensibile, delle volte addirittura morbosamente sensibile, indipendentemente dagli aspetti giuridici della materia che stiamo esaminando) salvo che gli stessi dichiarino di non intendere svolgere tale funzione. Quindi non c'è esonero. Chi è che esonera? Sono gli stessi insegnanti che dichiarano di non voler assolvere la funzione che può essere loro, sempre che lo vogliano, demandata. Verrebbe così soppressa anche la dizione: « idonei a tale compito ». È una dizione che può dar luogo a spiacevoli equivoci o comunque a dei contrasti. All'articolo 11, secondo comma del numero 1, anzichè dire a proposito della nomina degli ecclesiastici ai quali è commessa l'assistenza spirituale dei militari cattolici « secondo l'organico stabilito di intesa fra le parti », proporrei la formula più generale « secondo l'ordinamento stabilito di intesa tra le parti »; è una formula che può aprire la via — è un nostro punto di vista, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi — ad una auspicabile eliminazione dell'inquadramento dei cappellani quali ufficiali delle forze armate. Mi rendo conto che sono modifiche molto marginali, che tuttavia unite alle proposte di grande peso specifico che hanno echeggiato, illustratissime, in quest'Aula rispondono meglio allo spirito dell'accordo e al rispetto dei princìpi del nostro ordinamento e della stessa linea post-conciliare della Chiesa cattolica, linea il cui sviluppo rappresenta per noi un sicuro riferimento — e mi pare che sia questo un *leit-motiv* che è stato toccato in quasi tutti gli interventi di questo interessante dibattito — ed una speranza di positivi sviluppi e conclusioni.

La successione di Giovanni Paolo II a Paolo VI, il quale, pur aperto alle esigenze dei tempi nuovi, restava l'uomo che in gioventù aveva preso parte attiva alla politica concordataria dei pontificati di Pio XI e Pio XII, accentua certamente la svolta conciliare iniziatasi con Giovanni XXIII, grazie alla quale i problemi del cattolicesimo in Italia dovrebbero essere guardati dalla Chiesa in modo non differente che in qualsiasi altro paese del mondo. Non è peraltro possibile dimenticare che Roma è la sede del papato e, signori senatori, non è neanche possibile dimenticare che la Chiesa ha fon-

dati motivi per chiedere ed ottenere, motivi che risiedono in quanto è scritto nella Costituzione repubblicana italiana.

Il collega Basso ha testè ricordato alcune vicende che qui un po' tutti hanno tenuto a non mettere troppo in evidenza; ha ricordato chi ha voluto l'inclusione di un famoso articolo nella Costituzione e chi lottò perchè questo non avvenisse. Io ed i miei amici, che facciamo parte di quel filone al quale apparteneva allora il senatore Basso (militavamo nello stesso partito), ci siamo fermamente opposti. Ma oggi la Costituzione è quella che è, e quell'articolo esiste.

## Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* ARIOSTO). E poichè un certo tipo di sinistra, di fronte a determinate modifiche della Costituzione volute da altri, afferma che la Costituzione non si tocca, bisogna che si aspetti che, in queste materie, l'altra parte risponda: se la Costituzione non si tocca, non si tocca neanche quell'articolo.

Pertanto, quanto è stato fatto in questi ultimi anni per giungere ad una revisione del Concordato va valutato con serietà, con ponderazione, nei suoi giusti termini e nella sua giusta portata. Tutto questo ci porta ad essere lontani dal pessimismo sui futuri previsti sviluppi in questa sempre delicata e complessa materia. Per tali positivi sviluppi formuliamo tutti i nostri auguri di cittadini italiani e di cristiani. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Avverto che, da parte dei senatori Bartolomei, Perna, Cipellini, Anderlini, Ariosto e Spadolini, è stata presentata una proposta di risoluzione. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio,

dopo ampio dibattito,

ritiene che esistano le condizioni per entrare nella fase conclusiva del negoziato.

Invita al riguardo il Governo a tenere nel massimo conto le osservazioni, le proposte e i rilievi emersi nel corso della discussione particolarmente in relazione a taluni aspetti della legislazione matrimoniale, alla definizione della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, all'insegnamento della religione nelle scuole, tenendo debitamente informati i Capi-gruppi parlamentari della trattativa.

6 - 00004

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri, che invito a pronunziarsi anche sulla proposta di risoluzione presentata.

ANDREOTTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori, sono grato per l'ampio apprezzamento che è stato da tutti gli intervenuti rivolto non tanto alla mia relazione introduttiva, quanto al risultato del lavoro paziente ed illuminato svolto sin qui dalla commissione governativa in un clima di grande comprensione da parte dei negoziatori della Santa Sede, che va ascritto anche a merito personale del profondo spirito democratico del defunto pontefice Paolo VI.

Posso aggiungere che l'apertura e la disponibilità in proposito sono state riconfermate da ambedue i successori di papa Montini direttamente, a viva voce, al Presidente della Repubblica italiana.

Il dibattito di ieri e di oggi ha offerto nuovi elementi di valutazione e proposte migliorative che la nostra delegazione vaglierà per raccordarle e mediarle, e sosterrà con la massima cura.

Naturalmente si tratta di perfezionare un accordo; e nessuna delle due parti può ignorare l'esistenza ed i fondamentali interessi dell'altra.

Una parola particolare desidero dire ai senatori La Valle e Gozzini che, pur privilegiando le loro vedute culturali favorevoli a temi diversi da quelli concordatari per i rapporti tra Chiesa e Stato, hanno riconosciuto che il compito dal quale noi siamo condizionati è la modifica del Concordato del Laterano, a norma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica.

Poco fa il senatore Basso ha ripetuto il suo pluridecennale modo di vedere diverso; ma lo ha fatto — e gli sono grato — con una elevatezza e con una profondità che certamente credo debbano essere apprezzate anche da chi non condivide sul piano attuativo la sua proposta.

Mi sembra però da rilevare un accenno — che definirei diagnostico — del senatore La Valle circa un presunto stato di malattia della Chiesa cattolica in Italia, che sarebbe stato evidenziato dalla recente elezione, dopo tanti secoli, di un papa non italiano.

Raccolgo questo spunto (in verità non inerente al nostro ambito diretto di politici repubblicani) perchè, in materia, una parte della stampa estera ha adottato analoghe valutazioni, inquadrandole per sovrappiù in interpretazioni politicizzate quanto mai arbitrarie. A me sembra piena di qualificante significato di civile modernità l'accoglienza spontaneamente calda e positiva manifestata, senza indugi, in tutta Italia all'annuncio del nuovo Papa, in una coscienza universalista che conferisce specifica irrilevanza alla provenienza nazionale del vescovo di Roma. D'altro canto il sacro Collegio, nella medesima sua composizione, aveva scelto 33 giorni prima un papa italiano, non potendo certo sapere che il suo pontificato sarebbe durato lo spazio di un sorridente mattino.

Lascerei, quindi, fuori di qui tali commenti, ricordando con ammirazione la lapidaria prosa di quel deputato del Parlamento di Firenze che nel 1870, volendo mettere fine ad una confusa discussione in sede politica sul Concilio Vaticano I, proponeva questa mozione: « La Camera, nulla curandosi dell'infallibilità del Papa, passa all'ordine del giorno ».

Dato il carattere tutto particolare dell'attuale dibattito, il Senato mi consentirà, e gli oratori che ho ascoltato con la massima attenzione comprenderanno, di non entrare nel merito dei problemi evocati da tutti loro con una profondità ed elevatezza che veramente fa onore e conforta. Debbo fare solo due eccezioni.

La prima riguarda il matrimonio. Al fondo della questione a me sembra che vi siano due punti fermi.

È perfettamente legittimo che lo Stato assecondi e rispetti la libera volonta di due cittadini che desiderano fondare e mantenere la loro unione coniugale sulla normativa ecclesiale canonica.

Il senatore Carraro trova in qualche modo anomalo che l'opzione iniziale non sia *ipso facto* definitiva ed irrevocabile anche civilmente come lo è sotto il profilo religioso. Mi sia consentito non condividere questa tesi; non mi sembra, infatti, che si possa costringere una persona, che voglia uscirne, alla soggezione ad un sistema giuridico proprio dei « fedeli ».

Forse, se qualche anno fa fosse stato possibile ancorarsi a questa logica, avremmo evitato una lacerazione che ha profondamente turbato la nostra nazione.

Ma c'è di più: lo Stato aveva il dovere di chiedere sostanziali modificazioni alla esclusività della giurisdizione matrimoniale canonica, non solo per irrinunciabili garanzie di tutela di interessi essenziali di tutti i membri della comunità, ma perchè al matrimonio concordatario in realtà accedono (pur se oggi in minor misura dopo il Concilio) anche cittadini che non hanno nè il dono della fede, nè un conseguente rigoroso limite soprannaturale nel comportamento in caso di contestazione processuale del vincolo dinanzi ai tribunali della Chiesa.

Il cammino consensualmente fatto dalle due delegazioni in proposito è stato qui ade-

guatamente sottolineato; come pure si è rilevata l'importanza della nuova norma configurata per impedire d'ora innanzi al coniuge che senza sua volontà venga a trovarsi « annullato » — magari dopo molti anni di vita familiare — di restare privo del necessario sostegno economico.

Lasciamo invece agli esperti, senatore Carraro, l'esame delle sue preoccupazioni sul matrimonio rato e non consumato. Con i tempi che corrono — dico fuori testo — io mi preoccupo molto di più dei matrimoni consumati e non rati che ci sono. (*Ilarità*).

L'altro punto su cui è opportuno da parte mia dire qualcosa concerne gli enti ecclesiastici. Sarebbe certo augurabile il definire, contestualmente alle modifiche al Concordato, una normativa in proposito senza lasciare code incompiute. Non a caso erano state abbozzate le relative formulazioni rese tuttavia obiettivamente difficili dalla complessità della materia ed anche dalla fase di assestamento del riparto di alcune competenze tra amministrazione centrale ed amministrazioni regionali.

Vi sono state su quei testi critiche e riserve e si è pensato allora all'idea della commissione paritetica. Qualcuno dubita però che una commissione mista che in dodici mesi disciplini bilateralmente la materia stessa, oggi coperta dalle garanzie concordatario-costituzionali, sia una ipotesi illusoria. Si teme che, come spesso accade, si imbocchi la via di indefinite proroghe, lasciando a lungo il tutto sotto una disciplina vigente, che pur si reputa inattuale. Anche alla stregua di quanto più di un senatore ha suggerito, pregherò la commissione governativa di fare un nuovo tentativo per redigere una accettabile proposta di soluzione da discutere con la controparte. Se non risultasse possibile, si adotterebbe l'idea della commissione, tenendo conto delle osservazioni qui fatte, anche sui tempi.

Registro che unanime è stato l'apprezzamento per le iniziative intraprese con le rappresentanze delle Chiese valdese e metodista e con l'Unione delle comunità israelitiche per le intese che l'articolo 8 della Costituzione stabilisce siano poi recepite da apposite leggi dello Stato. Attribuisco una singolare importanza politica e morale a questa pagina di progresso che finalmente ci si accinge a scrivere, cancellando nella legislazione ordinaria quell'inaccettabile concetto, paternalistico ed ingiusto, di culti « ammessi », quasi che lo Stato conceda in via di grazia ad ogni cittadino di poter corrispondere in pienezza di libertà alla propria vocazione religiosa.

Onorevoli senatori, lo spirito costruttivo con il quale tutte le forze politiche partecipano all'importante lavoro di aggiornamento del testo concordatario è encomiabile. Ne abbiamo avuto testimonianza evidente anche in questo dibattito ed io ho apprezzato maggiormente quanti debbono più di altri fare uno sforzo rispetto alla loro posizione e tradizione per non abbandonarsi a storiche incomunicabilità. Serviamo in questo modo, rifuggendo da ogni residuo di anticlericalismo e di clericalismo, le esigenze ed interpretiamo la volontà del popolo italiano.

Presi come siamo — spesso nei ritmi affannosi dei nostri pubblici mandati — dai problemi materiali, di vita e di sviluppo, degli italiani, possiamo apprezzare particolarmente la circostanza di poter dedicare del tempo alla cura di elementi decisivi per irrobustire la pace civile della nazione.

È spontaneo e suggestivo pensare, onorevoli senatori, che l'uomo non vive di solo pane. Il Senato ieri e oggi ha dimostrato di esserne profondamente consapevole. Esprimo per questo la gratitudine del Governo e dichiaro di accettare la proposta di risoluzione che è stata poc'anzi letta. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione.

B A R T O L O M E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R T O L O M E I . Il sostegno che intendiamo dare al Governo votando il documento esprime anche il nostro apprezzamento per la iniziativa di revisione del Concordato e per il cammino così puntuale e paziente compiuto dai negoziatori, tra i qua-

li un pensiero particolare mi sia consentito di rivolgere al senatore Gonella.

Lo sforzo di sfrondamento, di potatura, di aggiornamento per fare in modo che i valori fondamentali da tutelare trovassero un più sensibile ed immediato collegamento con una realtà mutata, con la evoluzione democratica, e meglio quindi si armonizzassero nel loro esplicitarsi con l'intera normativa costituzionale, a noi pare che nelle grandi linee sia stato raggiunto nella bozza proposta alla nostra considerazione, in quanto l'articolato nella riaffermazione della laicità dello Stato sembra farsi sufficientemente carico della libertà della Chiesa, ed insieme di tutti i cittadini, sia che di essa facciano parte, sia che ad essa si sentano estranei.

E con questo noi ribadiamo insieme il nostro rifiuto di ogni forma di separatismo tra Stato e Chiesa e di impraticabili proposte di abrogazione o di nuovo Concordato.

No al separatismo in quanto difficilmente, nella complessa ed articolata condizione di uno Stato moderno, esso può garantire libertà di azione e uguaglianza di trattamento, ma soprattutto perchè un regime del genere non corrisponde alla concezione costituzionale italiana secondo la quale la Chiesa dà luogo ad un ordinamento originario, distinto ed autonomo rispetto a quello dello Stato, come bene aveva ipotizzato il grande giurista Santi Romano.

E val qui la pena di ricordare come quello sforzo teoretico di sistemazione da parte di uno studioso non sospetto di clericalismi avvenisse nel momento in cui in Italia la libertà declinava, quasi che nella pluralità degli ordinamenti egli intravvedesse l'estremo strumento di difesa e di tutela dell'individuo.

Non sono riferimenti retorici. Il sistema concordatario stesso è un prodotto della peculiarità della nostra vicenda storica per cui ogni progresso che si fa nel comporre, con equilibrio e coerenza, il rapporto tra Stato e Chiesa è di per sè un fatto democraticamente significativo in quanto consente che non sia disperso quello che di positivo e di utile è stato acquisito dalla coscienza popolare, attraverso la pace religiosa e attraverso il ruolo giocato dal mondo cattolico nella ricostruzione del paese e nella maturazione della democrazia.

Se i patti del '29 chiusero in qualche modo la frattura risorgimentale, oggi si tratta di portare avanti quel processo culturale, prima ancora che politico, iniziato alla Costituente, in quanto la nostra Costituzione con l'articolo 7 integra nella economia del suo sistema la regolamentazione di questo rapporto significativo in termini dinamici, di futuro, potremmo dire con De Gasperi, quando affermò, riassumendo gli orientamenti già espressi da Dossetti e da Moro, essere il voto sull'articolo 7 utile « per consolidare, universalizzare, vivificare il regime repubblicano ».

E vorrei quindi aggiungere che occorre dare atto alla Santa Sede dell'aperta disponibilità dimostrata, quasi a sottolineare come l'attività giuridica e politica di questi ultimi dieci anni convergano in questa volontà di intesa.

Da un lato il Concilio ecumenico Vaticano II, nella « *Gaudium et Spes* », traduce in termini attuali l'antico monito evangelico: « Date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare », evidenziando che in nessun modo la Chiesa si confonde con la comunità politica; nè deve legarsi a nessun sistema politico, al punto da rinunciare ai princìpi derivanti dalla stessa « *hierarchia societatum* ».

Dall'altro lato la giurisprudenza della Corte costituzionale sugli articoli 7, 8 e 19, ogni volta che ha preso in esame questioni attinenti la libertà religiosa, ha ribadito i princìpi di uguaglianza, nel pluralismo.

Ed è stato appunto con il Concordato possibile valorizzare queste convergenze, perchè solo con la pattuizione di un accordo si può puntare alla intesa. L'alternativa sarebbe scelta tra due possibilità negative: la subordinazione o il conflitto.

Un risultato positivo di questo metodo è stato intanto il superamento della affermazione della religione cattolica come religione dello Stato italiano.

Lo Stato cessa, anche se come enunciazione di principio, di essere considerato con-

fessionale: di conseguenza il *favor libertatis* prevale sul *favor religionis* e speriamo che continui a prevalere anche sulle tendenze egemoniche delle ideologie strutturate.

La soluzione adottata nel concretizzare questa realtà permette anche alcune osservazioni circa la problematica relativa ai rapporti tra Stato, come struttura, e permeazione religiosa di una parte rilevante della coscienza collettiva che riconosce lo Stato stesso come legittimo portatore di autorità. Lo Stato non è confessionale, nè ateo: potrebbe perciò stesso essere definito anche agnostico, soprattutto in tempi cosiffatti, nei quali la religione si fa anima della libertà?

La religione, onorevoli colleghi, non è più fonte di contestazione nè sul piano spirituale e morale, nè sul piano etico-politico. Incontra ancora obiezioni a livello di struttura, di istituzione, perchè è in contatto con le masse e si impegna in uno sforzo costante di giungere, attraverso l'interpretazione dei loro movimenti, al cuore ed allo spirito degli individui.

Eppure, sempre più il cristianesimo vede comporre i propri interni dissidi tradizionali; sempre più le antiche ansie lievitano nuovamente a componenti della complessa universalità dello spirito religioso cristiano; sempre meno il cristianesimo stesso guarda allo Stato come strumento di potere e sempre più cerca di impegnarlo alla sua vocazione originaria di difensore degli uomini e dei loro diritti primordiali.

Questa evoluzione a certa critica vigilanza segna una coscienza del mondo moderno, assai diversa da quella di altre religioni, ricchissime di consensi, le quali, oggi più che mai nella storia, affermano se stesse come uniche fonti legittime del potere politico, dello Stato stesso come autorità e come struttura organizzativa.

Queste religioni, di alto contenuto morale, culturale, politico, non sono sempre, come il cristianesimo, portatrici di pace. Ed anzi attaccano, talvolta, il cristianesimo stesso, in zone nelle quali esso ha piantato robuste radici di civiltà come in Libano; lo attaccano proprio per non avere il cristianesimo alcuna vocazione statuale; per il fatto che, anzi, esso rifiuta di farsi Stato ed invita alla pace anzichè a dure e sanguinose lotte fratricide auspicate, certo, dai grandi profeti, ma in tempi nei quali ciò significava tra l'altro portare avanti una forte spinta di civiltà e di modernizzazione.

Il nostro Stato al contrario d'altri non è uno Stato confessionale, non è uno Stato etico. Ma, mi domando, può collocarsi su posizioni agnostiche, quando l'attacco cui è fatto segno, l'attacco alla società, alle coscienze individuali viene portato avanti con l'inflessibile e sanguinosa durezza che fanno rassomigliare certe ideologie a religioni crudeli e primitive? E può la Chiesa ignorare o essere indifferente al terreno di cultura di quel fanatismo, vale a dire alla disoccupazione, alla educazione, alla vita stessa dell'uomo? E può essere indifferente la religione all'indifferenza dello Stato di fronte a questi problemi, lasciando le coscienze individuali imputridire moralmente di fronte all'abbandono dello Stato agnostico?

Quel che voglio dire, onorevoli colleghi, è che dobbiamo essere molto espliciti sulla reale portata di sostantivi come « Stato » e di aggettivi come « agnostico ». Chi può stabilire le soluzioni di continuità, dopo la vulgata crociana dell'hegelismo, tra religione e libertà e, dopo la sintesi politica sturziana, tra religione e democrazia?

Qualora, pertanto, l'agnosticismo lo si consideri dal punto di vista del disinteresse dello Stato per qualsivoglia religione, la risposta non può essere che negativa. La risposta deve viceversa essere positiva qualora la si consideri come l'atteggiamento dello Stato nei confronti della scelta religiosa dei cittadini.

E allora diciamo che lo Stato rispetta la scelta dei suoi cittadini, in tema di fede, negando qualsiasi privilegio a chi abbraccia una confessione piuttosto che un'altra. La libertà religiosa è quindi intesa come libertà anche psicologica da ogni coazione finalizzata a creare condizioni favorevoli o di sfavore. Tutto ciò, tuttavia, va inteso nel senso giusto, cioè inteso nel senso che, se la religione cattolica non deve essere più considerata come la religione dello Stato, ciò non

può portare ad una abolizione *sic et simpliciter* del Concordato, come talune parti vorrebbero.

Noi potremmo porci, oggi, obiettivamente, il quesito del perchè, a questo livello di evoluzione della civiltà, delle coscienze, i concordati in alcuni paesi sembrano ancora necessari. Ma questa domanda richiede in ogni caso un discorso lungo che non abbiamo qui il tempo di sviluppare sui motivi per cui, in così fervido risveglio religioso, ancora vi sia, ancora si senta viva un'esigenza di fissare i limiti del potere dello Stato nei confronti della religione.

Potremmo semmai dire in breve che oggi tutti sappiamo quanto di religione e di religiosità sia intrisa la coscienza individuale, ma temiamo che assai poco sia, purtroppo, interiorizzata l'esigenza statuale. E appunto in tali condizioni si ripropone, in termini assai più complessi che non in passato, la realtà della presenza visibile, strutturale e quindi anche politica della cristianità in seno alla capitale del nostro Stato.

Nel rivolgere il saluto per la sua elezione al defunto pontefice Giovanni Paolo I, il Presidente della Repubblica partecipava alla gioia universale parlando a nome della nazione italiana « conscia del particolare privilegio di avere nel Vescovo di Roma il Capo della cattolicità ».

Lo Stato italiano, quindi, nel suo elemento costitutivo personale, cioè il popolo, è ben lieto di praticare nella maggioranza una fede che ha per epicentro Roma.

Questo stesso Stato, nell'autonomia dei due poteri, religioso e terreno, non può però ignorare che fine ultimo, in ogni ordinamento, è il benessere dei cittadini cui devono essere finalizzati i servizi da esso promananti.

Si tratta di riconoscere la realtà umana e religiosa che vuole concordia e reciproco rispetto tra Stato e Chiesa, cogliere questa essenza come fatto socialmente rilevante e trarne le dovute conseguenze. Con queste avvertenze ci si deve dichiarare d'accordo nell'accogliere il principio di eliminazione di ogni legislazione di privilegio reale, che si tradurrebbe nella negazione del pluralismo, e prima ancora di privilegio personale, che nulla hanno a che vedere con l'esercizio del ministero ecclesiale.

E questo non è solo l'auspicio nostro come cittadini, ma è altresì il desiderio espresso dalla Santa Sede: due anni or sono il Santo Padre Paolo VI parlando al Collegio cardinalizio, dopo aver insistito sulla necessità di mantenere un corretto ed amichevole rapporto tra Chiesa e Stato, dichiarava espressamente di non aver la Santa Sede in animo di rivendicare privilegi di sorta.

Si può dire che mai, come in questa solenne occasione, si è avuta la unicità dei motivi ispiratori nei contraenti, ed è auspicabile che si possa arrivare pertanto rapidamente a definitive conclusioni.

Il Gruppo della democrazia cristiana ha voluto dare il suo contributo di perfezionamento ad un testo di per sè in molte parti positivo, suggerendo a mezzo dei senatori Carraro e De Giuseppe le indicazioni che possono ancora migliorarlo.

Noi insistiamo sul concetto della necessità di totale rispetto delle esigenze costituzionali del pluralismo delle istituzioni; del pluralismo nelle istituzioni; della libertà e dell'eguaglianza, senza sacrificio di alcuna di queste realtà giuridiche e sociali a vantaggio di altre.

Libertà ed eguaglianza con riferimento ai cittadini, agli enti ed alle istituzioni, ma con riferimento anche a chi deve assolvere i compiti specifici connessi con l'esercizio dell'autorità ecclesiale.

Quindi riconoscimento della funzione sacerdotale da cui discende la libertà pastorale, comprendente la libertà di organizzazione, magistero ed esercizio del culto.

Perchè — ci ricordava Orio Giacchi citando Francesco Ruffini — nella concezione pluralistica uguaglianza non è riduzione ad un unico schema, è riconoscere a ciascuno, non solo l'esistenza, ma la realtà della sua forma esteriore e della sua logica interna.

Da qui tutta la problematica relativa alla organizzazione centrale e periferica del sistema ecclesiale e alle sue relazioni interne.

Da qui il fatto che i problemi della scuola e della assistenza religiosamente qualificata non possono perciò essere risolti in termini di esclusività statuale ma nel quadro del

rapporto tra società civile e società religiosa, per la quale ultima assistenza ed educazione non sono attività di supplenza, ma proprie della Chiesa stessa.

Tale in breve, onorevoli colleghi, la nostra proposta per « andar d'accordo con la storia », come non sempre bonariamente si reclama negli ambienti laicisti.

Abbiamo inteso parlare con la franchezza che i tempi e le emergenti generazioni richiedono, a quanto sembra, soprattutto a noi. Abbiamo voluto sforzarci di tener conto di quanto avviene in questi momenti stessi nei quali parliamo, di quanto avviene di positivo e di negativo; sul giudizio di questi fenomeni, pur se non per quanto concerne le loro origini, mi pare si possa constatare larghissimo accordo. (*Vivissimi applausi dal centro*).

L A R U S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A R U S S A . Onorevole signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che ho l'onore di rappresentare, respinge a mio mezzo la proposta di risoluzione presentata dai Gruppi della maggioranza. Non possiamo, infatti, dare, neppure con i suggerimenti che la proposta di risoluzione contiene, la nostra adesione a questa terza bozza di Concordato che ella, onorevole Presidente, ha ieri presentato al Senato, dopo essere stata tenuta a lungo riservata, direi quasi segreta, evitando che l'opinione pubblica ne prendesse preventivamente conoscenza in modo da aprire in tempo nel paese un dibattito certamente produttivo di suggerimenti e di utili contributi.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è stato ed è consenziente a modifiche di carattere limitato, ma non possiamo apprezzare un testo che, sovvertendo nei punti fondamentali e basilari il Concordato del 1929, provveda non alla necessaria e parziale modificazione di alcuni punti che il tempo e le mutate istituzioni politiche impongono, ma — come ieri ha egregiamente detto il collega Abbadessa — opera una novazione vera e propria che significa, in sostanza, una abrogazione del Concordato vigente e la formulazione di uno nuovo.

Ciò non è nello spirito dell'articolo 7 della Costituzione e noi pertanto lo respingiamo. In base all'articolo 7 la volontà dei costituenti era, infatti, che i rapporti restassero regolati dagli accordi del 1929 con le modifiche che sarebbero state introdotte di comune accordo dalle parti, ma ovviamente nello spirito di quegli accordi che i costituenti giudicavano validi, come si rileva appunto dall'articolo 7 della Costituzione.

È stato giustamente e validamente scritto che il nuovo accordo, costituendo una novazione, non beneficia, così, di quella copertura che l'articolo 7 dava appunto agli accordi del 1929. Ma il guaio maggiore sta nella sostanza, onorevole Presidente del Consiglio, perchè il nuovo Concordato non migliorerebbe affatto la situazione concordataria. A fronte di uno strumento come quello del 1929, che certamente è logorato in parte dal tempo ma che tuttavia ha avuto il merito di stabilire ed assicurare per mezzo secolo la pace religiosa in Italia, si è creato uno strumento contraddittorio e incompleto.

La cosiddetta terza bozza è contraddittoria, vi confluiscono spinte opposte senza omogeneizzarsi, determinate dal carattere contingente della maggioranza, per cui lo strumento, come era naturale, non può che apparire frutto di un compromesso e non già di una tormentata ricerca di una sostanziale intesa.

L'esigenza laica e quella confessionale non si conciliano, anche se non si scontrano; si ignorano, si pongono indiscriminatamente di volta in volta l'una accanto all'altra, in un ibrido mosaico. Infatti da una lato la bozza ostentatamente, direi trionfalisticamente per la perifrasi usata, dà sfogo alla esigenza laica proclamando che la religione cattolica non è più religione dello Stato, e si affretta ancora a dichiarare che l'insegnamento della religione è giustificato solo da una esigenza storica e culturale, ma dall'altro lato i ce-

dimenti a danno dello Stato italiano sono considerevoli e anche numerosi.

Valga come esempio citarne solo uno: la bozza stabilisce che la Santa Sede deve comunicare la nomina dei vescovi, ma — caso unico per l'Italia — contrariamente a quanto è stato operato recentemente nei concordati con altri paesi, non è richiesto il preventivo gradimento o quanto meno il parere dello Stato italiano. E non solo i vescovi, ma la Santa Sede può designare direttamente anche la persona dell'ecclesiastico che, stipendiato dallo Stato, viene preposto a capo del servizio dei cappellani militari.

Il nuovo Concordato è altresì, come ho detto, incompleto: non ha carattere globale e definitivo. Valga il solo esempio degli enti e del patrimonio ecclesiastico, che vengono trascurati dalla revisione, anche se ci sarà una commissione che nel termine di un anno proporrà una nuova regolamentazione. Ma in questo modo noi stiamo a dare, oggi, un mandato in bianco e sempre che il termine di un anno non resti lettera morta, anche se nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza c'è un invito a informare via via i Gruppi parlamentari di questo lavoro.

Onorevole Presidente del Consiglio, noi ci auguriamo che questa terza bozza, che inadeguatamente e confusamente dovrebbe concludere il lavoro di lunghi anni, non abbia seguito; che ad essa possa seguirne una quarta, presentata da un Governo, alla cui chiarezza di idee è necessario il supporto di una chiara maggioranza non inquinata dal condizionamento marxista; un testo che sappia, nel clima dei tempi nuovi e mutati, conservare nei giusti limiti e dove è possibile lo spirito che stava alla base degli accordi del 1929 che provvidenzialmente hanno dato e conservato la pace religiosa in Italia, accordi dei quali fra breve ricorrerà il cinquantesimo anniversario e che noi ricordiamo come una delle più belle pagine della storia religiosa e civile d'Italia.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, come Gruppo comunista non abbiamo da dire molto in occasione di questo voto. L'atteggiamento del nostro Gruppo, i rilievi e le proposte di possibili modifiche alla nuova bozza illustrata ieri dal Presidente del Consiglio sono stati esposti in maniera assai chiara dal collega Bufalini a testimonianza dell'impegno di una forza politica che crede e si sforza ogni giorno di essere un elemento portante dello sviluppo e dell'allargamento del regime democratico, e perciò propugna gli insostituibili princìpi e diritti di libertà e di reciproca tolleranza tra tutti i cittadini e nei rapporti tra questi e lo Stato.

Non abbiamo perciò nulla da aggiungere al fatto di avere sottoscritto il documento che tra poco sarà posto ai voti. Soltanto vogliamo rilevare che nella replica testè fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio è stata in qualche modo adombrata una soluzione del problema degli enti ecclesiastici che non sembra del tutto corrispondente a quel testo; nel senso che, se abbiamo bene udito, il Governo si riserverebbe di dar mandato alla delegazione italiana di esperire, preventivamente alla ipotesi della formazione di una commissione mista, un nuovo tentativo di una diretta regolamentazione nel testo del nuovo Concordato di una così complessa e spinosa materia.

A noi pare, per le ragioni già dette, del resto riprese da altri Gruppi parlamentari, che questa strada si è già tentato di esperire con difficoltà, anche per gli ostacoli tecnici di dare una sistemazione omogenea ad una legislazione che è di varie epoche e contiene molti problemi. Pertanto, la soluzione di stralciare questa parte della materia concordataria per affidarne la rilevazione e la determinazione ad una commissione mista era ed è preferibile. In tal senso ci permettiamo di insistere.

Per il resto abbiamo già esposto le nostre considerazioni. Riteniamo che il documento conclusivo firmato da larghissima parte del Senato riconduca ad una visione unitaria l'insieme dei problemi che ci sono davanti. Apprezziamo lo sforzo che è stato fatto e quindi siamo d'accordo che si dia il più ra-

pidamente possibile corso alla fase finale del negoziato.

Riservandoci, in quei contatti che sono indicati nella parte finale della risoluzione, di dare e avere le reciproche informazioni e considerazioni che si riterranno necessarie e opportune, vogliamo dire a conclusione di questo brevissimo intervento che noi riteniamo soprattutto positivo un fatto. E cioè che dopo tanti anni di polemiche e di differenziazioni, dopo tante discussioni sull'atteggiamento a suo tempo tenuto a proposito dell'articolo 7, si sia infine a poco a poco realizzata nel Parlamento italiano e tra le forze politiche democratiche una sostanziale unità di intenti attorno al modo di affrontare la questione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, così come dei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni. Consideriamo questo approdo molto significativo e pensiamo che debba valere come un indirizzo politico prevalente il fatto che questa concordia, così faticosamente realizzata, rappresenta un punto essenziale dell'unità nazionale democratica alla quale inevitabilmente va subordinato ogni ulteriore sforzo, non soltanto per superare nella sostanza e nella forma le discrepanze ancora esistenti tra la nostra Costituzione, i suoi princìpi ispiratori ed il vecchio accordo del 1929, ma per dare a questo superamento il significato di un progresso di tutto il popolo italiano nella democrazia e nella libertà. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Credo si possa affermare, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che in questi giorni di dibattito il Senato della Repubblica ha reso un servizio al paese. Una trattativa che si prolunga da tempo, che è passata per fasi piuttosto complesse, è sfociata in questo momento in uno dei due rami del Parlamento ed è diventata patrimonio anche culturale oltre che di conoscenza dell'intero popolo italiano.

Può sembrare una maniera un po' strana di condurre le trattative per un concordato, per un rapporto internazionale. Di solito trattative di questo genere o rapporti di questo tipo vengono condotti a livello segreto, con le diplomazie o con le cancellerie e poi sfociano in testi di fronte ai quali il Parlamento non ha altra scelta che quella di prendere o lasciare.

Il Parlamento della Repubblica non ha voluto seguire questa strada ed il Governo l'ha assecondato in questa direzione. Credo che sia un fatto da registrare positivamente che oggi, con alcune significative eccezioni, tra le quali quella del mio collega di Gruppo senatore Basso, l'intero arco delle forze costituzionali italiane riconosca nella risoluzione che abbiamo presentato che si va verso la fase conclusiva della trattativa per il rinnovo, la revisione, o meglio la riforma, come si è espresso ieri pomeriggio il collega Bufalini, del Concordato.

Il nostro Gruppo, come i colleghi sanno, ha portato al dibattito una varietà di contributi piuttosto ricca sul piano culturale e sostanzialmente convergenti dando ciascuno al proprio intervento il timbro particolare della sua personalità. Sono state incluse in tali interventi le ragioni che portano ad assumere una posizione favorevole e che si entri nella fase conclusiva della trattativa con i tre punti di riferimento che sono abbastanza chiari nel documento che ci accingiamo a votare e che io mi sono permesso di sottoscrivere a nome della Sinistra indipendente: problema del matrimonio; problema della scuola; problema degli enti ecclesiastici, sui quali vorrei fare un richiamo nel tono e nella linea indicata dal collega Perna.

È materia assai complessa e spinosa, onorevole Presidente del Consiglio. Direi che la segnalazione che ieri faceva il senatore Bufalini e cioè che una commissione che si muove in tempi non definiti rischia di perpetuare il presente (è un presente che tutti quanti, compresa la Chiesa, riteniamo non accettabile proprio perchè nasce in epoca diversa dalla nostra, in una situazione radicalmente diversa e per lo Stato e per la Chiesa) è il rischio maggiore che corriamo. Importante sarebbe arrivare a defi-

nire con precisione limiti, strutture, funzionalità della commissione da nominare, compiti ed obiettivi da raggiungere.

Ma ai tre elementi segnalati nel testo del nostro documento, vorrei brevemente aggiungerne uno che il senatore La Valle ha segnalato con molto calore: l'articolo 2.

L'articolo 1, onorevole Andreotti, è di pieno gradimento del mio Gruppo e credo dell'intero Senato: è il segno della novità, la cornice nuova entro la quale andiamo a scrivere talvolta cose un po' vecchiotte. Se potessimo fare in maniera che il nuovo, veramente nuovo, interamente nuovo arrivasse fino all'articolo 2, questo sarebbe motivo di soddisfazione per tutti. Lei sa di che cosa si tratta; non si può pensare ad un riconoscimento della libertà religiosa senza collegarla alle altre generali libertà di cui tutti i cittadini indistintamente, indipendentemente dal loro credo e dal loro orientamento ideologico-filosofico, debbono poter godere. Questo per noi è pacifico; ma che sia pacifico anche per la Chiesa sarebbe per tutti quanti motivo di soddisfazione; perchè se anche su questo punto Stato e Chiesa in Italia potessero incontrarsi, mi pare che sarebbe un giorno da segnare positivamente nella storia non solo dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma della crescita generale del nostro popolo.

Non avrei da aggiungere altro se non un breve discorso amichevole, se mi è consentito di usare questo aggettivo, con il collega Gonella, il cireneo di tutta questa situazione, l'uomo che ha sopportato nel corso di questi anni — perchè si tratta di anni ormai — la fatica degli incontri, delle discussioni, degli scontri.

Capisco, senatore Gonella, lei forse si aspettava che il Senato desse luce verde: andate alla firma, andate a concludere, poi ne riparliamo alla ratifica. L'ordine del giorno che approviamo non dice esattamente questo; dice che è aperta la strada per la fase conclusiva e la impegna ad una serie di nuovi rapporti che noi saremo lietissimi di avere con lei proprio per superare le ulteriori difficoltà che permangono sui tre punti segnalati dalla risoluzione e su altri che lei potrà raccogliere dall'insieme del dibattito che si è svolto tra di noi. Non c'è da lamentarsi del fatto che le cose vadano per le lunghe; d'altra parte la lunghezza della trattativa non ha, per esempio, creato ombre o difficoltà nei rapporti tra Stato e Chiesa nel corso degli ultimi anni; se qualche rarissima ombra o piccola nuvola è venuta, essa si è mossa da fuori e non certamente per il fatto che fosse in corso una trattativa così complessa e pesante tra lo Stato e la Chiesa. Anzi la trattativa ha creato un clima entro il quale, tutto sommato, i rapporti non sono certamente peggiorati ed io penso di poter dire che sono anzi migliorati.

La democrazia è lunga, è difficile, comporta momenti di pubblicità della trattativa, come quello che abbiamo vissuto in Senato nel giro di questi giorni; ma è così, se vogliamo che i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia poggino su basi solide, di serena consapevolezza da parte della stragrande maggioranza del nostro popolo: abbiamo bisogno di tempo e di dibattiti come quello che abbiamo fatto tra oggi e ieri nell'Aula del Senato. Ecco le ragioni per le quali ho sottoscritto il documento che insieme ad altri colleghi ho presentato alla Presidenza dell'Assemblea. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nel mio recente intervento in questa Aula ho esposto le ragioni che ci hanno convinto dell'esigenza di sollecitare i tempi per il perfezionamento del Concordato. Si tratta di modifiche sostanziali che lasciano però intatti, nei punti essenziali, i contenuti dei Patti lateranensi del 1929. Le modifiche che sono intervenute e quelle che sono state proposte, e che ci auguriamo siano approvate dalla commissione paritetica, sono dirette a smussare quegli angoli che si sono resi più acuti dalla approvazione, nell'ormai lontano 1947, della Costituzione della Repubbli-

ca e dal fluire della nostra società forse in modo disordinato ma che si ricompone nel desiderio di una vita di relazione dominata dai princìpi di libertà.

Vi sono — e l'abbiamo sostenuto — delle norme che debbono rimanere, se non nella lettera, nello spirito dei Patti. È una esigenza assoluta, nel solco della nostra civiltà e della nostra storia, che noi manteniamo questi rapporti. Perciò ci siamo opposti recisamente a coloro che, cattolici, percorrendo all'inverso la via di Damasco, hanno ritenuto di dover cancellare il Concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Sarebbe veramente un evento negativo se, ospitando la Santa Sede nel nostro territorio, essendo un popolo essenzialmente cattolico, respingessimo un Concordato, una volta tolte quelle sovrastrutture e quelle enunciazioni che pur noi, con raziocinio, abbiamo ritenuto stamane esigenza assoluta che permangano, mentre abbiamo detto di volerle cancellare dalle leggi ordinarie che nella nostra funzione ci apprestiamo ogni giorno ad emanare.

Questi sono dei patti, sono normative, sono discipline che si nutrono di enunciazioni e di princìpi e questi princìpi sono un portato della nostra civiltà e del nostro futuro, illuminato dalle nostre coscienze, dalla nostra volontà di sopravvivere come nazione.

C I P E L L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la nostra parte ha sottoscritto la proposta di risoluzione che è stata presentata ed accettata dal Presidente del Consiglio perchè in essa si condensano soprattutto tre grossi nodi quali la legislazione matrimoniale, la commissione paritetica per gli enti ecclesiastici e l'insegnamento della religione nelle scuole.

Nel lunghissimo intervento di ieri ebbi più volte a soffermarmi non solo sulla preoccupazione, ma sull'esigenza della parte socialista di risolvere questi tre punti. Il fatto che la proposta di risoluzione concluda dicendo che il Presidente del Consiglio dovrà tenere debitamente informati i Capigruppo parlamentari della trattativa sta a significare che questa nostra preoccupazione e questa nostra esigenza non verranno meno fino a quando non sarà fatta chiarezza su questi punti.

Detto questo, onorevole Presidente del Consiglio, poichè ieri ho parlato circa un'ora e mezza contrariamente alla mia consuetudine e forse ho costretto i colleghi ad una gara di sopportazione, vedo di rimediare chiudendo subito questa mia dichiarazione di voto e confermando quanto detto nell'intervento di ieri, augurando che si arrivi a una conclusione felice di questa lunga vicenda e che il prossimo anno, nel quale ricorre il cinquantesimo anniversario, come è stato ricordato con tutt'altro spirito da un senatore dell'estrema destra, non si parli più del Concordato del 1929. (*Applausi dalla sinistra*).

S P A D O L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, il Gruppo repubblicano del Senato conferma l'adesione al documento firmato dai rappresentanti dei Gruppi che sorreggono la maggioranza.

Avremmo preferito un riferimento più esplicito al collegamento con le forze parlamentari, ma ci siamo accordati su un testo di compromesso che fa richiamo ai Capigruppo anche perchè questi debbono riferire ai Gruppi in quanto non sono investiti di nessun potere nè precostituito nè carismatico. Quindi è giusto richiamarsi ancora una volta allo spirito animatore della mozione del 1976 alla Camera, nella quale proprio lei, onorevole Presidente, volle che ci fosse un costante collegamento con le forze parlamentari, punto che differenziò quel testo da quello del 1967. Ed è giusto che quello spi-

rito si rifletta nell'ultima fase, quella conclusiva.

Esistono ancora problemi aperti sui tre grandi nodi: la legislazione matrimoniale o taluni aspetti di essa, come è detto nella risoluzione; la scuola, per la parte relativa all'insegnamento religioso; gli enti ecclesiastici. Voglio qui riprendere un motivo che hanno sviluppato i colleghi Perna e Anderlini circa il testo di questo documento che realizza l'intesa tra le forze politiche sulla definizione della commissione paritetica per gli enti.

Come lei ha rilevato nella sua replica, onorevole Presidente del Consiglio, da varie parti sono state rivolte raccomandazioni alla delegazione governativa in vista di stringere i tempi e addirittura di procedere alla nomina prima della fase finale della ratifica, in modo da evitare che si vada oltre i dodici mesi, in quanto da tutte le parti si ritiene che la legislazione sugli enti che è mista, concordataria e preconcordataria e quindi di iniziativa dello Stato, sia comunque obsoleta, superata e in contraddizione sia con i princìpi della Carta costituzionale sia con i princìpi conciliari.

Lei ha comunicato al Parlamento la possibilità, alla quale certo non ci opponiamo, di un ulteriore approfondimento della delegazione italiana con la delegazione della Santa Sede circa la formulazione di una normativa diversa e più soddisfacente per il Parlamento rispetto a quella che nei contatti riservati fra il presidente della delegazione e i Gruppi è apparsa per niente soddisfacente nella bozza del 1977.

Mi permetto di esprimere, come il collega Perna, più di un dubbio sul successo di questo tentativo, pure da esperire, per l'intreccio fra competenze statali e competenze regionali, intreccio che ha creato alcuni grossi problemi di interpretazione sulla legge n. 382 e soprattutto perchè nella bozza seconda, che è stata unanimemente giudicata in modo critico, si era delineato un allargamento dei fini degli enti ecclesiastici ben oltre quelli istituzionali di carità e di assistenza.

Ritengo quindi che l'avvio della commissione, probabilmente anche dopo questo ulteriore esperimento, sia inevitabile (e in questo senso la risoluzione è molto precisa) ma ritengo che debba essere compiuto ogni tentativo perchè i tempi siano abbreviati e perchè, raccogliendo uno spunto che mi ero permesso di formulare nel mio intervento di stamani, si possa studiare una nomina e una composizione immediata di tale commissione paritetica, ad alto livello di tecnica e di rappresentantività, in modo da abbreviare i tempi fra l'eventuale firma della revisione del Concordato e l'impellente modifica della normativa in materia di enti e di beni ecclesiastici.

Per quanto riguarda le altre due questioni, dal dibattito così elevato svoltosi in quest'Assemblea è emerso che esiste un orientamento comune alla maggioranza delle forze laiche in questo Parlamento circa una precisazione e definizione migliore e più chiara del testo attuale in tema di piena facoltatività dell'insegnamento religioso in tutte le scuole, pur apprezzando il risultato positivo che la delegazione italiana ha ottenuto con la totale parificazione fra ogni ordine e tipo di scuole pubbliche contro la precedente assurda discriminazione fra scuole elementari e scuole superiori. Esistono ancora alcuni problemi di correzione alla legislazione matrimoniale, pur essendo tutte le forze laiche convinte che si sia ottenuto un passo avanti importante con l'equiparazione fra sentenze ecclesiastiche e sentenze straniere e con la conseguente caduta della riserva di giurisdizione in materia di nullità, che rappresentò senza dubbio la maggiore e più intollerabile abdicazione del fascismo alla Santa Sede e che non è stata recepita in nessuno dei concordati dell'occidente, neanche in quello con la Spagna franchista.

Consapevoli dei limiti che i Patti lateranensi hanno per la collocazione stessa nella storia italiana, favorevoli come forza politica di ispirazione risorgimentale a un regime separatista nella libertà piuttosto che a un regime concordatario, riteniamo egualmente che la via di una totale trasformazione e ristrutturazione del Concordato, che

adesso si avvia alla fase conclusiva, possa risolvere i problemi della convivenza che vogliamo armonica ed equilibrata, nel rispetto delle reciproche sfere e competenze, fra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, non senza concludere che la migliore conciliazione è sempre quella che si realizza nell'intimo delle coscienze prima ancora che negli strumenti o negli accorgimenti concordatari. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 4, accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

---

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari